SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 145° — Numero 59

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 11 marzo 2004** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO AGLI ABBONATI

Si rammenta che la campagna per il rinnovo degli abbonamenti 2004 avrà termine il 28 febbraio e che la sospensione degli invii agli abbonati, che entro tale data non avranno corrisposto i relativi canoni, avrà effetto dal 15 marzo 2004.

Si pregano comunque gli abbonati che non intendano effettuare il rinnovo di darne comunicazione via fax al Settore Gestione *Gazzetta Ufficiale* (n. 06-8508-2520) ovvero al proprio fornitore.

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 39

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 40

Ministero dell'interno

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 2 marzo 2004, n. **61.**

Norme in materia di reati elettorali.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Al testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 100, il secondo e il terzo comma sono sostituiti dai seguenti:

«Chiunque forma falsamente, in tutto o in parte, le schede o altri atti dal presente testo unico destinati alle operazioni elettorali o altera uno di tali atti veri, o sostituisce, sopprime o distrugge in tutto o in parte uno degli atti medesimi è punito con la reclusione da uno a sei anni. È punito con la stessa pena chiunque fa scientemente uso degli atti falsificati, alterati o sostituiti, anche se non ha concorso alla consumazione del fatto. Se il fatto è commesso da chi appartiene all'ufficio elettorale, la pena è della reclusione da due a otto anni e della multa da 1.000 euro a 2.000 euro.

Chiunque commette uno dei reati previsti dai Capi III e IV del Titolo VII del Libro secondo del codice penale aventi ad oggetto l'autenticazione delle sottoscrizioni di liste di elettori o di candidati ovvero forma falsamente, in tutto o in parte, liste di elettori o di candidati, è punito con la pena dell'ammenda da 500 euro a 2.000 euro»;

b) all'articolo 106, le parole: «con la reclusione sino a tre mesi o con la multa sino a lire 2.000.000» sono sostituite dalle seguenti: «con la pena dell'ammenda da 200 euro a 1.000 euro».

2. Al testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, di cui al decreto

del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 90:

1) il secondo e il terzo comma sono sostituiti dai seguenti:

«Chiunque forma falsamente, in tutto o in parte, le schede o altri atti dal presente testo unico destinati alle operazioni elettorali o altera uno di tali atti veri, o sostituisce, sopprime o distrugge in tutto o in parte uno degli atti medesimi è punito con la reclusione da uno a sei anni. È punito con la stessa pena chiunque fa scientemente uso degli atti falsificati, alterati o sostituiti, anche se non ha concorso alla consumazione del fatto. Se il fatto è commesso da chi appartiene all'ufficio elettorale, la pena è della reclusione da due a otto anni e della multa da 1.000 euro a 2.000 euro.

Chiunque commette uno dei reati previsti dai Capi III e IV del Titolo VII del Libro secondo del codice penale aventi ad oggetto l'autenticazione delle sottoscrizioni di liste di elettori o di candidati ovvero forma falsamente, in tutto o in parte, liste di elettori o di candidati, è punito con la pena dell'ammenda da 500 euro a 2.000 euro»;

2) il quarto comma è abrogato;

b) all'articolo 93:

1) le parole: «, ovvero chi sottoscrive più di una dichiarazione di presentazione di candidatura» sono soppresse;

2) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Chiunque sottoscrive più di una dichiarazione di presentazione di candidatura è punito con la pena dell'ammenda da 200 euro a 1.000 euro».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 2 marzo 2004

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 1619-2451-2676-*bis*):

Disegno di legge risultante dallo stralcio, deliberato dall'aula il 10 luglio 2003, degli articoli 2 e 3 del testo risultante dall'unificazione del disegno di legge presentato dall'on. STUCCHI (atto n. 1619) il 21 settembre 2001 con il disegno di legge presentato dall'on. Vitali ed altri (atto n. 2451) il 28 febbraio 2002 e con il disegno di legge presentato dall'on. DUSSIN ed altri (atto n. 2676) il 19 aprile 2002.

Assegnato alla I commissione (Affari costituzionali), in sede referente, il 24 gennaio 2002.

Esaminato dalla I commissione, in sede referente, il 28, 29, 30 maggio 2002; il 4, 25 giugno 2002; il 4, 9, 17, 23 luglio 2002; il 15, 16, 17 ottobre 2002; il 3, 11, 17, 18, 19 dicembre 2002; il 15, 21, 23 gennaio 2003.

Relazione scritta presentata il 23 gennaio 2003 (atto n. 1619-2451-2676/A - relatore on. SAPONARA).

Esaminato in aula il 27 gennaio 2003; il 10 luglio 2003 ed approvato il 15 luglio 2003.

Senato della Repubblica (atto n. 2414):

Assegnato alla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede referente, il 22 luglio 2003 con parere della commissione 2ª.

Esaminato dalla 1ª commissione, in sede referente, il 30 settembre 2003; il 1º ottobre 2003; il 4 dicembre 2003.

Esaminato in aula il 4 febbraio 2004 ed approvato il 5 febbraio 2004.

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota all'art. 1, comma 1, lettera a):

— Il testo dell'art. 100 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, così come modificato dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 100 *(T. U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 74).* — Chiunque, con minacce o con atti di violenza, turba il regolare svolgimento delle adunanze elettorali, impedisce il libero esercizio del diritto di voto o in qualunque modo altera il risultato della votazione, è punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da L. 600.000 a L. 4.000.000.

Chiunque forma falsamente, in tutto o in parte, le schede o altri atti dal presente testo unico destinati, alle operazioni elettorali o altera uno di tali atti veri, o sostituisce, sopprime o distrugge in tutto o in parte uno degli atti medesimi è punito con la reclusione da uno a sei anni. È punito con la stessa pena chiunque fa scientemente uso degli atti falsificati, alterati o sostituiti, anche se non ha concorso alla consumazione del fatto. Se il fatto è commesso da chi appartiene all'ufficio elettorale, la pena è della reclusione da due a otto anni e della multa da 1.000 euro a 2.000 euro.

Chiunque commette uno dei reati previsti dai Capi III e IV del Titolo VII del Libro secondo del codice penale aventi ad oggetto l'autenticazione delle sottoscrizioni di liste di elettori o di candidati ovvero forma falsamente, in tutto o in parte, liste di elettori o di candidati, è punito con la pena dell'ammenda da 500 euro a 2.000 euro.».

Nota all'art. 1, comma 1, lettera b):

— Il testo dell'art. 106 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 361, del 1957, così come modificato dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 106 *(T. U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 80).* — L'elettore che sottoscrive più di una candidatura nel collegio uninominale o più di una lista di candidati è punito con la pena dell'ammenda da 200 euro a 1.000 euro.».

Nota all'art. 1, comma 2, lettera a):

— Il testo dell'art. 90 del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, così come modificato dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 90 *(T. U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 83).* — Chiunque, con minacce o con atti di violenza, turba il regolare svolgimento delle adunanze elettorali, impedisce il libero esercizio del diritto di voto o in qualunque modo alteri il risultato della votazione, è punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da L. 600.000 a L. 4.000.000.

Chiunque forma falsamente, in tutto o in parte, le schede o altri atti dal presente testo unico destinati alle operazioni elettorali o altera uno di tali atti veri, o sostituisce, sopprime o distrugge in tutto o in parte uno degli atti medesimi è punito con la reclusione da uno a sei anni. È punito con la stessa pena chiunque fa scientemente uso degli atti falsificati, alterati o sostituiti, anche se non ha concorso alla consumazione del fatto. Se il fatto è commesso da chi appartiene all'ufficio elettorale, la pena è della reclusione da due a otto anni e della multa da 1.000 euro a 2.000 euro.

Chiunque commette uno dei reati previsti dai Capi III e IV del Titolo VII del libro secondo del codice penale aventi ad oggetto l'autenticazione delle sottoscrizioni di liste di elettori o di candidati ovvero forma falsamente, in tutto o in parte, liste di elettori o di candidati, è punito con la pena dell'ammenda da 500 euro a 2.000 euro.».

Nota all'art. 1, comma 2, lettera b)*, numeri 1) e 2):*

— Il testo dell'art. 9 del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, così come modificato dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 93 *(T. U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 86).* — Chiunque, essendo privato o sospeso dall'esercizio del diritto elettorale, o assumendo il nome altrui, firma una dichiarazione di presentazione di candidatura o si presenta a dare il voto in una sezione elettorale o dà il voto in più sezioni elettorali, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a L. 4.000.000.

Chiunque sottoscrive più di una dichiarazione di presentazione di candidatura è punito con la pena dell'ammenda da 200 euro a 1.000 euro.».

04G0060

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 24 dicembre 2003, n. **399.**

Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti libero-professionali tra il Ministero della salute ed i medici generici fiduciari dell'assistenza sanitaria e medico-legale al personale navigante, marittimo e dell'aviazione civile, triennio 1998-2000.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 620, recante norme sulla disciplina dell'assistenza sanitaria al personale navigante, marittimo e dell'aviazione civile, ed in particolare gli articoli 6 e 12 concernenti l'esercizio di tale attività tramite rapporti convenzionali;

Visto l'articolo 18, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, così come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, il quale stabilisce che i rapporti con il personale sanitario per l'assistenza sanitaria e medico-legale al personale navigante sono disciplinati con regolamento ministeriale in conformità, per la parte compatibile, alle disposizioni di cui all'articolo 8;

Visto il decreto ministeriale 22 febbraio 1984, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 77 del 17 marzo 1984, con il quale sono stati fissati i livelli delle prestazioni sanitarie e delle prestazioni economiche accessorie a quelle di malattia assicurate al personale di cui sopra;

Visti i decreti ministeriali del 5 febbraio 1985, del 22 giugno 1987, n. 575, del 31 dicembre 1992, n. 583, e del 29 maggio 1998, n. 226, pubblicati, rispettivamente, nelle *Gazzette Ufficiali* n. 97 del 24 aprile 1985, n. 42, del 20 febbraio 1988, nel supplemento ordinario n. 46 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 64 del 18 marzo 1994 e nel supplemento ordinario n. 121/L alla *Gazzetta Ufficiale* n. 162 del 14 luglio 1998, con i quali è stata emanata la disciplina dei rapporti libero-professionali tra il Ministero della sanità ed i medici generici fiduciari incaricati dell'assistenza sanitaria e medico-legale al predetto personale navigante, avente validità fino al 31 dicembre 1997;

Atteso che la disciplina dei suindicati rapporti, in relazione anche ai compiti svolti dai predetti medici fiduciari, è necessariamente correlata, per la parte compatibile, agli istituti normativi ed economici di cui all'accordo collettivo nazionale per i medici di medicina generale a rapporto convenzionale con il Servizio sanitario nazionale;

Considerato che con decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 2000, n. 270, è stato reso esecutivo l'accordo collettivo nazionale per la regolamentazione dei rapporti con i medici di medicina generale a rapporto convenzionale con le aziende unità sanitarie locali per il triennio 1° gennaio 1998 - 31 dicembre 2000;

Ritenuto, pertanto, di adeguare, per la parte compatibile, la disciplina di cui ai sopracitati decreti ministeriali del 5 febbraio 1985, 22 giugno 1987, n. 575, 31 dicembre 1992, n. 583, e 29 maggio 1998, n. 226, tuttora applicata in regime di *prorogatio*, al predetto accordo collettivo nazionale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 2000, n. 270;

Considerato che in data 18 febbraio 2003 è stata raggiunta un'intesa con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative in campo nazionale riguardo alla disciplina dei rapporti tra il Ministero della salute ed i medici fiduciari, per il periodo 1° gennaio 1998 - 31 dicembre 2000, ai fini dell'erogazione dell'assistenza sanitaria e medico legale al personale navigante, marittimo e dell'aviazione civile;

Ritenuto di disciplinare i suddetti rapporti libero-professionali per il triennio 1998-2000 in conformità alla predetta intesa;

Considerato che l'applicazione della suindicata disciplina ai rapporti convenzionali relativi agli anni 1998, 1999 e 2000 comporta un presumibile maggior onere complessivo di euro 358.000,00;

Vista la legge 12 giugno 1990, n. 146, recante norme sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e sulla salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2003, n. 129, con il quale è stato emanato il Regolamento recante norme di organizzazione del Ministero della salute;

Visto il decreto ministeriale 12 settembre 2003 che ha attribuito alla Direzione generale delle risorse umane e delle professioni sanitarie la competenza in materia di assistenza sanitaria e medico-legale al personale navigante, marittimo e dell'aviazione civile;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il Consiglio di Stato, sezione consultiva per gli atti normativi, il quale ha espresso parere favorevole con osservazioni nell'adunanza del 25 luglio 2003;

Ritenuto di recepire le osservazioni formulate dal Consiglio di Stato nel predetto parere;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, così come attestata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con nota n. 20899 in data 28 novembre 2003;

ADOTTA
il seguente regolamento:

Art. 1.

1. È reso esecutivo l'accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti libero-professionali tra il Ministero della salute ed i medici generici fiduciari incaricati dell'assistenza sanitaria e medico-legale al personale navigante, marittimo e dell'aviazione civile, per il triennio 1998-2000, sottoscritto ai sensi dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 620, dell'articolo 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e dell'articolo 18, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, così come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, riportato nel testo allegato.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 24 dicembre 2003

Il Ministro: SIRCHIA

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

Registrato alla Corte dei conti il 25 febbraio 2004
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 224

ACCORDO COLLETTIVO NAZIONALE PER LA DISCIPLINA DEI RAPPORTI TRA IL MINISTERO DELLA SALUTE ED I MEDICI GENERICI FIDUCIARI INCARICATI DELL' ASSISTENZA SANITARIA E MEDICO - LEGALE AL PERSONALE NAVIGANTE, MARITTIMO E DELL' AVIAZIONE CIVILE.

Art. 1
Campo di applicazione

1. Il presente Accordo Collettivo Nazionale regola il rapporto di lavoro autonomo ai sensi dell'articolo 18 comma 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.502 e successive modificazioni, tra i medici generici fiduciari ed il Ministero della salute per l'erogazione delle prestazioni di medicina generale e medico legali al personale navigante, marittimo e dell'aviazione civile, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 620, del decreto legge 2 luglio 1982, n.402, convertito nella legge 3 settembre 1982, n. 627 e del decreto ministeriale 22 febbraio 1984.

2. I medici fiduciari convenzionati si attengono alle direttive ministeriali, compatibili con il presente regolamento, emanate per assicurare una assistenza sanitaria e medico-legale efficace e tempestiva.

3. Il presente accordo ha validità per il periodo 1° gennaio 1998 – 31 dicembre 2000.

Art. 2
Conferimento dell'incarico

1. Il Ministero della salute, qualora si determini la necessità di attribuire incarichi di medico fiduciario, anche in località già sede di medico fiduciario, ne dà notizia tramite il competente ufficio Servizio di Assistenza Sanitaria al personale Navigante, in seguito denominato ufficio SASN, mediante avviso da pubblicare, per almeno quindici giorni, nell'albo della sede competente di Napoli, Genova o Trieste ed in quelli della Capitaneria di porto e della struttura periferica dell'ufficio . SASN, territorialmente competenti in relazione alla località in cui l'incarico deve essere svolto. La notizia è altresì comunicata ai Sindacati di categoria, firmatari del presente accordo e all' Ordine provinciale dei medici competente per territorio.

2. I medici aspiranti al conferimento dell'incarico di medico fiduciario devono inoltrare all'ufficio SASN competente, entro il termine stabilito dall'avviso pubblico, apposita domanda in carta semplice specificando i titoli accademici e di servizio posseduti, nonché altri titoli inerenti al curriculum formativo e professionale. Nella domanda, inoltre, devono essere elencati gli incarichi professionali, l'ente per conto del quale detti incarichi vengono svolti, il luogo ove le relative prestazioni vengono rese, nonché l'esatta distribuzione delle stesse nell'arco della giornata.

3. Al momento della scadenza del termine per la presentazione della domanda, i medici aspiranti all'incarico devono essere iscritti all'albo professionale; devono risiedere nel luogo in cui l'incarico deve essere svolto ed ivi avere disponibilità d'idoneo ambulatorio.

4. Al momento del perfezionamento del rapporto convenzionale, il medico non deve trovarsi in alcuna delle situazioni di incompatibilità di cui al successivo articolo 3.

5. L'ufficio SASN competente procede alla valutazione comparativa dei titoli in possesso dei medici che hanno presentato domanda per il conferimento dell'incarico. I titoli valutabili ai fini del conferimento dell'incarico sono di seguito elencati con l'indicazione del punteggio:

A – TITOLI ACCADEMICI E DI STUDIO
(punteggio massimo: p.10)

1. diploma di laurea conseguito con voti 110/110 e 110/110 e lode p.1.00
2. diploma di laurea conseguito con voti da 105 a 109 p.0,50
3. diploma di laurea conseguito con voti da 100 a 104 p.0,30
4. specializzazione in medicina del lavoro o in medicina legale o in medicina aeronautica e spaziale: per ciascuna specializzazione p.3,00
5. specializzazione o libera docenza in medicina generale o discipline equipollenti ai sensi delle vigenti disposizioni: per ciascuna specializzazione o libera docenza p.2,00
6. specializzazione o libera docenza in discipline affini a quella di medicina generale ai sensi delle

vigenti disposizioni: per ciascuna specializzazione o libera docenza p.0,50
7. iscrizione nell'albo professionale: per ogni anno d'iscrizione p.0,20
8. attestato di formazione in medicina generale di cui all'articolo 1, comma 2, e all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 256 e delle corrispondenti norme del decreto legislativo 17 agosto 1999, n.368 p.2,00

B – TITOLI DI SERVIZIO (punteggio massimo p.35)

1.attività di medico generico fiduciario, di medico generico fiduciario domiciliare o di medico generico presso un ambulatorio a diretta gestione dell'ufficio SASN:
per ogni mese di attività p.0,50
2.attività di sostituzione del medico generico fiduciario, del medico generico fiduciario domiciliare o del medico generico presso un ambulatorio a diretta gestione dell'ufficio SASN:
per ogni mese di attività p.0,40
3.attività di medico fiduciario generico di controllo o di medico specialista presso un ambulatorio a diretta gestione dell'ufficio SASN:
per ogni mese di attività p.0,30
4.attività di servizio svolta presso strutture sanitarie pubbliche:
per ogni mese di attività p.0,05
5.attività di medicina generale a rapporto convenzionale con il Servizio Sanitario Nazionale, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica del 28 luglio 2000, n. 270:
per ogni mese di attività p.0,05
6.attività di servizio svolta come medico di ruolo presso altre amministrazioni pubbliche:
per ogni mese di attività p.0,05
7.servizio militare di leva in qualità di ufficiale medico di complemento per un massimo di 12 mesi:
per ogni mese di attività p.0,05
8.per mese di attività si intende anche ogni frazione di mese superiore a quindici giorni continuativi.

C – PUBBLICAZIONI, CURRICULUM FORMATIVO E PROFESSIONALE, TITOLI VARI (punteggio massimo p.5)

6.Le pubblicazioni e i titoli non valutabili nel precedente comma, nonché il curriculum formativo e professionale (partecipazione a convegni, congressi, seminari ecc.) saranno valutati per un punteggio massimo di 5 punti.

7. Nel caso che due medici aspiranti all'incarico raggiungano lo stesso punteggio, l'incarico sarà conferito al medico che abbia riportato un punteggio maggiore per i titoli di servizio.

8. Completata la fase di cui al precedente comma, l'ufficio SASN trasmette, quindi, al competente ufficio della Direzione generale delle risorse umane e delle professioni sanitarie, i verbali delle operazioni compiute per le ulteriori incombenze connesse al conferimento dell'incarico.

9. Il suindicato ufficio, esaminata la documentazione trasmessa, procede al conferimento dell'incarico con provvedimento del Direttore della predetta Direzione generale.

10. Entro trenta giorni dalla comunicazione del conferimento dell'incarico il medico, a pena di decadenza, deve rilasciare apposita dichiarazione, resa ai sensi dell' articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 e successive modificazioni, attestante l'insussistenza dei casi di incompatibilità di cui al successivo articolo 3 ed il possesso dei requisiti e dei titoli dichiarati nella domanda.

11. La graduatoria ha validità annuale dalla pubblicazione dell'esito dell'avviso pubblico che avverrà con le stesse modalità previste dal comma 1 del presente articolo.

12. In caso di urgenza ed in mancanza di un'utile graduatoria, in deroga alle procedure di cui ai comma precedenti, l'ufficio SASN competente, dopo aver esaminato le domande agli atti, può proporre al Direttore della Direzione generale delle risorse umane e delle professioni sanitarie di conferire un incarico provvisorio di medico fiduciario all'aspirante ritenuto più idoneo, individuato sulla base dei criteri previsti dai comma 5 e 6 del presente articolo. Se concorda con tale proposta, il Direttore generale conferisce l'incarico provvisorio al medico indicato, nelle more della pronta attivazione delle procedure per il conferimento dell'incarico definitivo.

13.In caso di necessità, nell'ambito aeroportuale l'attività medico-legale può essere esercitata dal Centro di pronto soccorso, previa apposita autorizzazione del Direttore della Direzione generale delle risorse umane e delle professioni sanitarie. Tale attività è limitata esclusivamente all'emissione del primo giudizio d'inidoneità e del giudizio definitivo, con il

rilascio della relativa certificazione ai fini medico-legali.

14. Fermo restando quanto previsto con decreto del Ministro della sanità 27 maggio 1987 n. 322, recante "disciplina delle visite mediche domiciliari di controllo del personale navigante, marittimo e dell' aviazione civile, l'incarico di medico generico fiduciario con il compito esclusivo di effettuare le visite di controllo viene conferito, in deroga alle procedure di cui al presente articolo, al medico ritenuto più idoneo tra quelli che sulla base dei criteri generali di cui ai precedenti commi 5 e 6, abbiano presentato domanda agli uffici SASN competenti.

15. Ai medici di cui al precedente comma, si applicano, per la parte compatibile, le norme della presente convenzione.

16. In relazione ad esigenze particolari, l'effettuazione delle visite mediche di controllo può essere affidata, su richiesta degli uffici SASN competenti, ai medici di controllo iscritti nelle liste speciali dell'INPS di cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 18 aprile 1996 o ai medici di controllo delle Aziende sanitarie locali territorialmente competenti.

Art. 3
Incompatibilità

1. L'incarico di medico fiduciario non può essere conferito al medico che:

a) si trovi in una qualsiasi posizione non compatibile per specifiche norme di legge;

b) sia titolare di un rapporto di lavoro dipendente presso qualsiasi ente pubblico o privato con divieto di libero esercizio professionale;

c) sia titolare di un rapporto libero professionale convenzionale che lo obblighi all'osservanza di un orario di lavoro in un luogo diverso dal proprio ambulatorio, che non consenta l'espletamento dell'incarico di medico fiduciario;

d) fruisca del trattamento ordinario o di invalidità permanente da parte del fondo di previdenza competente di cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 15 ottobre 1976;

e) svolga attività specialistica in regime convenzionale con il servizio sanitario nazionale o il Ministero della salute;

f) sia cointeressato direttamente o indirettamente o abbia qualsiasi rapporto di interesse con case di cura convenzionate o industrie farmaceutiche;

g) operi in virtù di un rapporto continuativo di collaborazione professionale presso case di cura private o strutture sanitarie di cui all'articolo 43 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;

h) sia iscritto o frequenti il corso di formazione in medicina generale, di cui al decreto legislativo 8 agosto 1991,n.256 e al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368;

i) sia iscritto o frequenti i corsi di specializzazione di cui ai decreti legislativi 8 agosto 1991, n.256 e 17 agosto 1999, n. 368;

2. L'insorgenza di uno dei motivi di incompatibilità di cui al presente articolo comporta l' immediata decadenza dall' incarico salvo espressa deroga autorizzata dal Ministero della salute sentita la commissione di cui al successivo articolo 8 (commissione paritetica) per particolari situazioni.

Art. 4
Compiti

1. Il medico incaricato ai sensi della presente convenzione svolge i seguenti compiti:

A) PER IL PERSONALE NAVIGANTE MARITTIMO E DELL'AVIAZIONE CIVILE, LIMITATAMENTE ALLE SITUAZIONI E DURANTE I PERIODI IN CUI È ASSISTITO DAL MINISTERO DELLA SALUTE:

- prestazioni medico - chirurgiche ai fini di diagnosi e cura in ambulatorio, a domicilio ed a bordo delle navi in porto e in rada;
- richieste di visite specialistiche e di accertamenti di diagnostica medica e di laboratorio;
- proposte di ricovero e di cure termali;
- prescrizione di specialità medicinali e preparati galenici;
- visite in aeroporto o a bordo di navi in porto, in rada o in navigazione, procedendo all'eventuale accompagnamento in ospedale nei casi in cui le condizioni cliniche del navigante lo richiedano;
- aggiornamento del libretto sanitario e della relativa appendice in dotazione all' assistito;
- esecuzione delle norme di profilassi diretta, indiretta e specifica (siero- vaccinoprofilassi);
- attività di collaborazione ad interventi di carattere epidemiologico;
- certificazioni occorrenti in relazione ai compiti svolti;
- tenuta ed aggiornamento dello schedario sanitario degli assistiti;
- trasmissione, entro i termini prefissati, al competente ufficio SASN degli atti necessari a fini epidemiologici-statistici, per la liquidazione dei compensi e per gli eventuali controlli.

B) PER TUTTO IL PERSONALE NAVIGANTE MARITTIMO E DELL' AVIAZIONE CIVILE:

- giudizio di idoneità o inidoneità al lavoro;
- descrizione degli esiti di infortuni occorsi sul lavoro, su richiesta del SASN competente;
- accertamento dell'idoneità psicofisica alla navigazione, anche in conseguenza di infortuni;
- visite preventive di imbarco; tali visite possono essere effettuate eccezionalmente anche a bordo delle navi su preventiva autorizzazione dell'ufficio SASN competente;
- visite periodiche di idoneità del personale previste dalla vigente normativa sulla navigazione marittima, su autorizzazione dell'ufficio SASN competente ;
- redazione della certificazione ai fini medico-legali occorrente in relazione ai compiti svolti;
- trasmissione al competente ufficio SASN di copia della certificazione medico – legale;
- visite mediche di controllo di cui al decreto ministeriale 27 maggio 1987, n.322.

C) PER I FAMILIARI DEI SOGGETTI INDICATI ALLA PRECEDENTE LETTERA A) CHE SEGUONO IL TITOLARE DEL RAPPORTO DI LAVORO DURANTE L'IMBARCO:

- prestazioni medico - chirurgiche ai fini diagnostici e terapeutici;
- richieste di visite specialistiche e di accertamenti di diagnostica medica e di laboratorio;
- proposte di ricovero;
- prescrizione di specialità medicinali e preparati galenici;
- esecuzione delle norme di profilassi diretta, indiretta e specifica (siero- vaccinoprofilassi);
- trasmissione entro i termini prefissati all'ufficio SASN competente degli atti necessari a fini epidemiologici, per la liquidazione dei compensi e per gli eventuali controlli.

2. Il medico svolge le altre eventuali attività che, nell'ambito della peculiarità della funzione e del rapporto fiduciario, vengano richieste dal ufficio SASN competente.

3. Il medico assicura, altresì, i compiti previsti dall'accordo per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale emanato con decreto del Presidente della Repubblica del 28 luglio 2000, n. 270, compatibili con il presente accordo, nonchè le prestazioni aggiuntive previste dall'allegato "D" dello stesso accordo.

Art. 5
Obblighi del medico

1. Il medico è tenuto a prestare la propria attività professionale con le modalità previste dagli articoli 31 e 33 del vigente accordo collettivo nazionale per la regolamentazione dei rapporti con i medici di medicina generale e successive modificazioni ed integrazioni, salvo quanto previsto dalla presente convenzione.

2. Il medico, altresì, è tenuto a comunicare immediatamente all'ufficio SASN competente ogni variazione attinente alla propria posizione lavorativa o che comunque possa influire sull'incarico di medico fiduciario.

3. Le visite ambulatoriali e domiciliari, finalizzate all'attività medico-legale, sono considerate in ogni caso urgenti; pertanto, le stesse, di norma, devono essere soddisfatte nel corso della stessa giornata, ove la richiesta pervenga entro le ore 10; se la richiesta, invece, viene recepita dopo le ore 10, la visita dovrà essere effettuata entro le ore 12 del giorno successivo, anche al di fuori dell'orario di apertura del proprio ambulatorio o nei giorni in cui non si svolge attività ambulatoriale. Nel caso che la richiesta di visita preventiva d'imbarco non venga recepita dal medico fiduciario, l'assistenza medico generica assicurata dai servizi di continuità assistenziale e di assistenza primaria del Servizio sanitario nazionale è sostitutiva, eccezionalmente, dell'attività medico legale di competenza del medico fiduciario, salvo convalida successiva.

4. I giorni e l'orario di apertura e chiusura dell'ambulatorio devono essere comunicati all'ufficio SASN competente.

5. Il medico deve utilizzare il previsto modulario per tutte le certificazioni, proposte e prescrizioni.

6. Alla cessazione dell'incarico il medico deve restituire all'ufficio SASN competente i modulari, i timbri e quant'altro ricevuto in consegna per l'espletamento dell'incarico.

7. L'inosservanza degli obblighi e dei compiti può comportare l'applicazione di sanzioni disciplinari, oltre al recupero delle eventuali somme erogate dal Ministero della salute per prestazioni non spettanti.

Art. 6
Sostituzioni

1. Il medico che si trovi nella temporanea impossibilità di espletare i compiti connessi al suo incarico è obbligato a darne tempestiva comunicazione all'ufficio SASN competente, direttamente o tramite le strutture periferiche dello stesso ufficio, specificandone i motivi e la prevedibile durata e segnalando il nominativo del collega di sua fiducia che lo sostituisce.

2. Fermo restando quanto previsto al successivo comma, il medico non può farsi sostituire per più di sei mesi nell'arco di un anno, salvo autorizzazione del Ministero della salute, sentita la commissione di cui al successivo articolo 8.

3. Nei casi di sospensione di cui al successivo articolo 7, alla nomina del sostituto provvede il competente ufficio SASN del Ministero della salute.

4. Per le sostituzioni di breve durata i compensi sono corrisposti al medico titolare, mentre per quelle di durata superiore a 60 giorni continuativi, i compensi che spetterebbero al titolare, ivi compreso il contributo ENPAM, sono corrisposti al medico sostituto.

5. Nei confronti del medico sostituto non operano i motivi di incompatibilità di cui all'articolo 3 del presente regolamento.

Art. 7
Cessazione e sospensione dall'incarico

1. L'incarico regolato dalla presente convenzione cessa:
a) per compimento del 65 anno di età, fermo restando, ai sensi del combinato disposto dei commi 1 e 3 dell'articolo 15-nonies del decreto legislativo 19 giugno 1999, n.229, che è facoltà del medico fiduciario di mantenere l'incarico per il periodo massimo di un biennio oltre il 65°anno di età, in applicazione dell'articolo 16 del decreto legislativo n. 503 del 1992;
b) per insorgenza di un motivo di incompatibilità, di cui all'articolo 3 del presente accordo;
c) per decadenza ai sensi del successivo articolo 9, comma 8;
d) per condanna passata in giudicato per reato punito con la reclusione;
e) per cancellazione o radiazione dall'albo professionale;
f) per incapacità fisica sopravvenuta, accertata da apposita commissione costituita da un medico designato dal competente ufficio SASN, che la presiede, da un medico designato dall'interessato e da un medico designato dal presidente dell'ordine dei medici o suo delegato della provincia di residenza del medico;
g) per recesso del medico, da comunicare al competente ufficio SASN con preavviso di almeno trenta giorni.

2. Per mutate esigenze di servizio il Ministero della salute, sentita la Commissione paritetica di cui al successivo articolo 8, può dar luogo a revoca dell'incarico, dandone comunicazione all'interessato mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, con preavviso di almeno 30 giorni.

3. Il medico è sospeso dall'incarico nel caso di sospensione dall'albo professionale o emissione di mandato o ordine di custodia cautelare.

4. Nel predetto caso la ripresa del servizio deve essere autorizzata dal Ministero della salute, entro trenta giorni dalla cessazione del provvedimento di cui al precedente comma 3, previo parere della commissione di cui all'articolo 8 della presente convenzione.

5. In caso di grave inosservanza degli obblighi convenzionali che comporti disfunzioni del servizio, il rapporto può essere sospeso con provvedimento del Direttore della Direzione generale delle risorse umane e delle professioni sanitarie. Contro il provvedimento è ammesso ricorso in opposizione al Direttore generale medesimo che decide, con il parere della commissione di cui all'articolo 8, entro 60 giorni dalla richiesta di riammissione.

6. Nel caso di recidiva di infrazioni che hanno già portato alla sospensione del rapporto, l'incarico può essere revocato con provvedimento del Direttore della Direzione generale delle risorse umane e delle professioni sanitarie, sentita la commissione paritetica.

Art. 8
Commissione paritetica

1. Presso il Ministero della salute è istituita, con provvedimento del Direttore della Direzione generale delle risorse umane e delle professioni sanitarie, una commissione paritetica composta da:
a) quattro funzionari del Ministero della salute;

b) cinque medici fiduciari indicati dai sindacati firmatari della presente intesa, nell'ambito dei quali deve essere assicurata la rappresentanza di ciascun sindacato firmatario, tenendo anche conto della maggiore rappresentatività in base alle deleghe conferite dai propri iscritti.

2. Per ogni membro effettivo è previsto un membro supplente che lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento e che gli subentra in caso di decadenza.

3. Al componente supplente che sia diventato effettivo per una delle cause previste dal presente articolo subentra un nuovo membro supplente, indicato dalla sigla sindacale competente, con le stesse modalità previste dal presente articolo.

4. La commissione è presieduta dal Direttore della Direzione generale delle risorse umane e delle professioni sanitarie o da un suo delegato. Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario del Ministero della salute.

5. La cessazione dell'incarico di medico fiduciario comporta anche la decadenza da componente della commissione.

6. Il membro sospeso dall'incarico di medico fiduciario è sostituito dal supplente.

7. La nomina dei cinque medici fiduciari e dei relativi supplenti è effettuata dalla Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri entro 30 giorni dalla indicazione da parte dei sindacati firmatari del presente accordo, che provvedono a far pervenire i rispettivi nominativi alla FNOMCeO entro 60 giorni dalla pubblicazione del presente accordo sulla Gazzetta Ufficiale.

8. La nomina da parte della FNOMCeO dei componenti della commissione paritetica ha luogo entro i termini di cui al precedente comma anche in assenza della indicazione di uno o più sindacati. Le indicazioni non effettuate da parte dei sindacati sono integrate dalla stessa FNOMCeO con propri rappresentanti, fino alla indicazione da parte dei sindacati aventi diritto.

9. La commissione delibera a maggioranza. Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza della metà dei componenti più uno. In caso di parità prevale il voto del presidente.

10. La commissione svolge i compiti ad essa demandati dal presente accordo e può formulare proposte per il miglioramento del servizio anche ai fini organizzativi.

11. La commissione è convocata dal presidente di sua iniziativa o a richiesta di almeno due sindacati firmatari.

12. Indipendentemente dalle sanzioni applicabili a norma del presente accordo, resta ferma la competenza degli ordini dei medici di sanzionare sotto il profilo deontologico i comportamenti dei medici che si siano resi inadempienti agli obblighi convenzionali.

Art 9
Onorari

1. Gli onorari previsti dall'articolo 5 della disciplina approvata con decreto ministeriale 29 maggio 1998, n.226 sono rideterminati come segue:
a) visita ambulatoriale e preventiva di imbarco dal 1° gennaio 1999 L. 20.800, pari ad Euro 10.74 ; dal 1° gennaio 2000 L. 21.100, pari ad Euro 10,90 ;
b) visita domiciliare o in aeroporto o a bordo di nave in porto dal 1° gennaio 1999 L. 31.750, pari ad Euro 16,40 ; dal 1° gennaio 2000 L. 32.200, pari ad Euro 16,63. Per le visite domiciliari effettuate al di fuori della cinta urbana è corrisposto, per l'utilizzo di autovettura da parte del medico, un compenso pari ad 1/5 pari ad 1/5 del prezzo suggerito dell'AGIP per un litro di benzina per ogni chilometro percorso.
c) visita a bordo di nave in rada dal 1° gennaio 1999 L. 82.250, pari ad Euro 42,48 ; dal 1° gennaio 2000 L. 83.400, pari ad Euro 43,07;
d) visita a bordo di nave in navigazione con eventuale accompagnamento di marittimo all'ospedale dal 1° gennaio 1999 L. 176.300, pari ad Euro 91,05 ; dal 1° gennaio 2000 L. 178.800, pari ad Euro 92,34;
e) visita biennale dal 1° gennaio 1999 L. 41.100, pari ad 2 Euro 1,23 ; dal 1° gennaio 2000 L. 41.700, pari ad Euro 21,54;
f) visita preventiva d'imbarco effettuata a bordo di navi L.32.200, pari ad Euro 16,63; visite preventive d'imbarco successive alla prima L.21.100, pari ad Euro 10,90.

2. I compensi previsti per le visite sono maggiorati del 50% se la prestazione è richiesta ed eseguita tra le ore 20,00 e le ore 8,00 di tutti i giorni e tra le 8 e le ore 20,00 dei giorni festivi e del 30% per le prestazioni richieste ed eseguite tra le ore 10,00 e le ore 20,00 dei giorni prefestivi.

3. A decorrere dal 1 gennaio 1999 ai medici generici fiduciari incaricati dell'assistenza sanitaria e medico-legale al personale navigante

marittimo ed aereo, a titolo di concorso forfetario nelle spese sostenute per la disponibilità di un idoneo studio medico, per la collaborazione informatica, per il collaboratore di studio medico, per il personale infermieristico e per ogni altra spesa di carattere amministrativo sostenuta in relazione all'espletamento dell'attività, è corrisposta una maggiorazione di L. 1.200, pari ad Euro 0,62 per ogni prestazione effettuata, tenuto anche conto degli ulteriori compiti previsti dal comma 3 dell'articolo 31 del vigente accordo collettivo nazionale per la regolamentazione dei rapporti con i medici di medicina generale e successive modificazioni ed integrazioni.

4. Ai fini della liquidazione degli onorari, entro il 15 di ciascun mese i medici devono, di norma, inviare all'ufficio SASN di competenza, direttamente o tramite le strutture periferiche, laddove esistono, la distinta mensile delle prestazioni erogate nel mese precedente, redatta secondo le istruzioni impartite dall'ufficio SASN.

5. I compensi di cui al presente articolo sono corrisposti entro il terzo mese successivo a quello di presentazione della distinta.

6. A decorrere dal 1° gennaio 1999 gli onorari per le prestazioni aggiuntive di cui all'articolo 4 lettera "C" ultimo comma, sono quelli previsti dall'allegato "D" all'accordo per la regolamentazione dei rapporti con i medici di medicina generale emanato con decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 2000, n. 270.

7. Per la partecipazione a commissioni mediche per lo svolgimento di attività medico legali in favore del personale navigante la misura del compenso è pari a L. 135.000, pari ad Euro 69,72 , dal 1° gennaio 1999 e a L. 136.900, pari ad Euro 70,70 , dal 1° gennaio 2000.

8. Per le prestazioni previste dalla presente convenzione ed erogate nell'espletamento dell'incarico di cui è titolare, al medico è fatto divieto di richiedere o percepire compensi a qualsiasi titolo dagli assistiti. L'accertata infrazione di tale divieto comporta la decadenza dall'incarico, salvo ogni altra azione a norma delle leggi vigenti.

Art. 10
Visite mediche domiciliari di controllo

1. Le visite mediche domiciliari di controllo sono effettuate dai medici fiduciari del Ministero della salute o, in relazione a particolari esigenze locali, dai medici fiduciari con il compito esclusivo di effettuare le visite mediche di controllo, secondo le modalità e le procedure stabilite dal decreto del Ministro della sanità 27 maggio 1987, n. 322.

2. I compensi per le visite di controllo e l'importo fisso stabilito a titolo di spese di amministrazione sono quelli stabiliti con decreto ministeriale 12 ottobre 2000 adottato dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro della sanità, per i medici iscritti nelle liste speciali INPS per le visite di controllo a carico dei lavoratori assenti per malattia.

3. I compensi previsti per le suddette visite sono i seguenti:
a) L.50.000, pari ad Euro 25,82, per visita di controllo domiciliare eseguita in giorno feriale;b) L.70.000, pari ad Euro 36,15, per visita di controllo domiciliare eseguita in giorno festivo;
c) L.37.500, pari ad Euro 19,37, per visita di controllo domiciliare feriale non eseguita a causa di mancata reperibilità del lavoratore;
d) L. 52.500, pari ad Euro 27,11, per visita di controllo domiciliare festiva non eseguita a causa di mancata reperibilità del lavoratore.

4. L'importo fisso stabilito, a titolo di spese di amministrazione, dall'articolo 10 del decreto di questo Ministero 27 maggio 1987, n. 322 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 3 agosto 1987, n. 179, è rideterminato nella misura di L. 8000, pari ad Euro 4,13, per i rimborsi dovuti dai richiedenti le visite di controllo per il personale navigante.

5. Per l'utilizzo di autovettura da parte del medico è riconosciuto, per ogni chilometro di percorso effettuato fuori dalla cinta urbana, un compenso pari ad 1/5 del prezzo suggerito dall'AGIP per un litro di benzina .

6. Qualora la visita medica di controllo sia da effettuare in isole nel cui territorio non sia stato nominato un medico e nelle quali non sia reperibile in loco altro medico di controllo iscritto nelle liste

speciali dell'INPS o delle Aziende sanitarie locali e sempre che l'orario dei mezzi pubblici di collegamento consenta il rispetto delle fasce orarie e il rientro in giornata, il compenso di cui al comma 3, lettere a) b) c) d), è maggiorato del 50% e il compenso di cui al comma 5 è sostituito dal rimborso delle spese di traversata effettivamente sostenute e documentate, secondo la tariffa " passeggero" dei mezzi navali di linea, nonché di eventuale uso di servizio pubblico di taxi nell'isola.

7. Per l'ipotesi di cui al precedente comma è riconosciuto, altresì, qualora il rientro sulla terraferma non possa avvenire secondo gli orari dei mezzi di trasporto entro le ore 14, il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per un pasto, entro il limite massimo di L.45.000, pari ad Euro 23,24, rivalutate annualmente in relazione agli aumenti intervenuti nel costo della vita in base agli indici ISTAT.

8. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a decorrere dal 1 dicembre 2000.

9. L'impresa di navigazione e l'Istituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA) richiedenti sono tenuti a rimborsare al Ministero della salute il compenso e l'importo fisso, a titolo di spese di amministrazione, di cui ai commi precedenti.

Art 11.
Assicurazione contro i rischi derivanti dagli incarichi.

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente accordo, a cura del Ministero della salute, i medici fiduciari sono assicurati contro i danni da responsabilità professionale verso terzi e contro gli infortuni subiti a causa e in occasione dell'attività professionale ai sensi del presente accordo.

2 .Le polizze sono stipulate per i seguenti massimali:

a) per la responsabilità verso terzi.: L2.000.000.000 per sinistro, pari ad Euro 1.032.913,80;
L. 1.000.000.000 per persona, pari ad Euro 516.456,90;
L. 5.000.000.000 per danni a cose o ad animali, pari ad Euro 258.228,45;

b) per gli infortuni:
L. 1.500.000.000 per morte o invalidità permanente, pari ad Euro 774.685,35;
L. 150.000 giornaliere, pari ad Euro 77,47 per un massimo di 300 giorni all'anno per invalidità temporanea assoluta.

3. Le relative polizze sono portate a conoscenza dei sindacati di categoria firmatari del presente accordo.

Art. 12
Contributo previdenziale e per assicurazione di malattia

1. Dal 1° gennaio 1998 sugli onorari di cui al precedente articolo 9, il Ministero della salute versa trimestralmente un contributo previdenziale a favore del competente fondo di previdenza di cui al 2° comma del punto 6 dell'articolo 9 della legge 29 giugno 1977, n. 349, pari al 13% (tredici per cento) di tutti i compensi previsti dal presente accordo, di cui l'8,125% (otto virgola centoventicinque per cento)a carico del Ministero della salute e il 4,875% (quattro virgola ottocentosettantacinque per cento) a carico del medico.

2. I contributi devono essere versati all' ente gestore del fondo di previdenza trimestralmente, con l' indicazione dei medici a cui si riferiscono e della base imponibile su cui sono calcolati, entro 30 giorni successivi alla scadenza del trimestre.

3. Per fare fronte al pregiudizio economico derivante dall'onere della sostituzione per eventi di malattia e di infortunio, anche in relazione allo stato di gravidanza e secondo quanto disposto dalla legge 11 dicembre 1990, n.379, è posto a carico del Ministero della salute un onere pari allo 0,36% dei compensi lordi da utilizzare per la stipula di apposite assicurazioni.

4. Con le stesse cadenze del contributo previdenziale di cui al comma 1 il Ministero della salute versa all'ENPAM il contributo per l'assicurazione di malattia affinché provveda a riversarlo alla compagnia assicuratrice con la quale i sindacati firmatari del presente accordo avranno provveduto, entro 90 giorni dalla pubblicazione, a stipulare apposito contratto di assicurazione mediante procedura negoziale ad evidenza pubblica.

Art. 13
Medici domiciliari

1. Il presente accordo, per la parte compatibile, si applica anche ai medici fiduciari con incarico limitato alle sole visite domiciliari, nelle località sedi di ambulatori direttamente gestiti dal Ministero della salute.

2. I medici di cui al comma precedente effettuano anche visite preventive di imbarco, urgenti, nelle ore di chiusura degli ambulatori degli uffici SASN., con le modalità previste dall'articolo 5, commi 3 e 5 del presente accordo.

Art 14
Quote sindacali

1. Il Ministero della salute si impegna a riscuotere, sulla base di apposita delega, le quote associative dovute ai sindacati di categoria dai medici incaricati ai sensi delle presenti norme.

2. Le quote riscosse sono versate ai sindacati interessati, con l'elenco dei medici ai quali sia stata effettuata la ritenuta sindacale e con l'indicazione delle relative quote.

3. Restano valide le deleghe eventualmente rilasciate in precedenza.

Art. 15
Esercizio del diritto di sciopero
Prestazioni indispensabili e loro modalità di erogazione

1. In occasione di scioperi della categoria, deve essere garantita l'erogazione delle seguenti prestazioni medico-legali:

a) visite per infortunio o malattia ai marittimi imbarcati;

b) visite periodiche di idoneità alla navigazione a marittimi forniti di pronto imbarco;

c) visite preventive ai marittimi forniti di richiesta di pronto imbarco.

2. Il diritto di sciopero dei medici fiduciari è esercitato con un preavviso di 15 giorni. I soggetti che promuovono lo sciopero contestualmente al preavviso indicano anche la durata dell'astensione dal lavoro.

3. I medici fiduciari che si astengono dal lavoro in violazione delle norme del presente articolo sono soggetti alla eventuale applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 7, comma 5 del presente accordo.

4. Le organizzazioni sindacali si impegnano a non effettuare le azioni di sciopero:

a) nel mese di agosto ;

b) nei cinque giorni che precedono e nei cinque giorni che seguono le consultazioni elettorali europee nazionali e referendarie;

c) nei cinque giorni che precedono e nei cinque giorni che seguono le consultazioni elettorali regionali, provinciali e comunali,per i rispettivi ambiti territoriali;

d) nei giorni dal 23 dicembre al 3 gennaio;

e) nei giorni dal giovedì antecedente la Pasqua al martedì successivo;

5. In casi di avvenimenti eccezionali di particolare gravità o di calamità naturale, gli scioperi dichiarati si intendono immediatamente sospesi.

Art. 16
Aggiornamento professionale obbligatorio

1. I medici fiduciari che operano esclusivamente per il Ministero della salute e i medici che operano anche per le aziende USL in qualità di medici di assistenza primaria, sono tenuti a partecipare ai corsi di aggiornamento generali e speciali organizzati dal Ministero medesimo, per la durata massima di 40 ore annue.

2. Per la partecipazione ai corsi obbligatori di aggiornamento viene corrisposto il rimborso delle spese di viaggio con mezzi di trasporto pubblico.

3. L'ufficio SASN competente può riconoscere come utili ai fini dell'aggiornamento obbligatorio formazione permanente, nei limiti di 32 ore annue, la partecipazione ai corsi organizzati dagli ordini professionali e dalle Aziende USL ed ai seminari, ai congressi, ai convegni ed alle altre manifestazioni consimili comprese nei programmi delle suindicate aziende, nonché ai corsi organizzati da Università, ospedali, Istituti di ricerca, società scientifiche o organismi similari, autorizzandone la partecipazione senza oneri a carico dello stesso. Il suddetto limite è elevato a 40 ore annue per i medici di medicina generale titolari anche di incarico di assistenza primaria per il Servizio Sanitario Nazionale.

ART. 17
Oneri

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente accordo, valutati per gli anni 1999 e 2000 in complessive Euro 358.000,00, si farà fronte con gli stanziamenti del capitolo 3321 dello stato di previsione della spesa del Ministero della salute

Norma transitoria n.1

I medici fiduciari cui sia stato conferito un incarico provvisorio, in attività alla data di sottoscrizione del presente accordo, sono confermati nell'incarico a tempo indeterminato, a condizione che siano in possesso dei requisiti richiesti per il conferimento dell'incarico dalla presente convenzione.

Norma transitoria n. 2

Fino all'insediamento della commissione di cui all' articolo 8 del presente accordo, è confermata la commissione attualmente in carica.

Dichiarazione a verbale n. 1

Le parti si impegnano a rivedersi per l'aggiornamento della modulistica in uso, al fine di adeguarla alle esigenze dell'assistenza sanitaria e medico legale.

Dichiarazione a verbale n. 2

Le parti si impegnano a rivedersi al fine di stabilire criteri per la formazione continua dei medici fiduciari, in analogia a quanto previsto dall'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 2000, n. 271 per i medici ambulatoriali del Servizio Sanitario Nazionale.

Dichiarazione a verbale n .3

Il Ministero della salute si impegna a verificare la possibilità di estendere la copertura assicurativa, di cui all'articolo 11 del presente accordo, anche alle spese legali sostenute dal medico per fatti inerenti l'attività svolta per conto del Ministero, nei procedimenti giudiziari conclusi con esito favorevole al medico stesso.

Dichiarazione a verbale n. 4

Le eventuali altre attività richieste al medico fiduciario ai sensi del comma 2 dell'articolo 4 del presente accordo, che comportino un maggiore onere, saranno tenute in considerazione in occasione del successivo rinnovo contrattuale.

ELENCO DELLE PARTI FIRMATARIE DELL'ACCORDO COLLETIVO NAZIONALE PER LA DISCIPLINA DEI RAPPORTI TRA IL MINISTERO DELLA SALUTE ED I MEDICI GENERICI FIDUCIARI INCARICATI DELL'ASSISTENZA SANITARIA E MEDICO-LEGALE AL PERSONALE NAVIGANTE, MARITTIMO E DELL'AVIAZIONE CIVILE. SOTTOSCRITTO IL 18 FEBBRAIO 2003.

MINISTERO DELLA SALUTE F.to Dr.ssa Magda FOSSATI

S.NA.ME. SASN (Sindacato nazionale medici servizio assistenza sanitaria naviganti) F.to Dr. Stefano ALIOTO
Dr.ssa Graziella GIGLIO
Dr. Salvatore MASSA
Dr. Giovanni ILARI

SNAMI (Sindacato nazionale autonomo medici italiani) F.to Dr Gennaro CAIFFA

FIMMG (Federazione italiana medici medicina generale) F.to Dr. Bruno PALMAS

S.M.G.F. SASN (Sindacato medici generici fiduciari Servizio assistenza sanitaria ai naviganti) F.to Dr. Tarcisio MELANDRI

Visto si approva il Ministro: Prof. Girolamo SIRCHIA

Sirchia

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— La legge 23 dicembre. 1978, n. 833, concerne «Istituzione del Servizio sanitario nazionale».

— Si trascrive il testo degli articoli 6 e 12 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 620, con il quale è stato previsto che il Ministero della Sanità può avvalersi del personale sanitario a rapporto convenzionale:

«Art. 6 *(Assistenza nel territorio italiano)*. — Le unità sanitarie locali provvedono ad erogare al personale navigante, escluso quello di cui al secondo comma dell'art. 3, ed ai loro familiari aventi diritto le prestazioni sanitarie di competenza nel rispetto dei livelli stabiliti ai sensi dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

Il personale ha diritto di accedere ai presidi e servizi di assistenza di qualsiasi unità sanitaria locale nel cui territorio si trovi per ragioni di servizi.

Gli uffici di sanità marittima ed aerea del Ministero della sanità provvedono:

a) alle visite di prima iscrizione nelle matricole della gente di mare e dell'aria, avvalendosi dell'Istituto di medicina legale dell'aeronautica militare per gli accertamenti a carico degli aeronaviganti;

b) alle visite preventive di imbarco ed alle visite periodiche di idoneità del personale previste dalla vigente normativa sulla navigazione marittima ed aerea, nonché alle eventuali indagini sanitarie necessarie fermo restando quanto indicato al punto *a)* per gli aeronaviganti;

c) alle visite di controllo dei familiari imbarcati in base a contratto di cui all'art. 9.

Gli uffici svolgono direttamente le funzioni medico-legali ed assicurano l'erogazione delle altre prestazioni sanitarie avvalendosi sulla base di direttive ministeriali, emanate sentito il comitato di cui all'art. 11, anche dei presidi e dei servizi delle unità sanitarie locali e dei presidi e dei servizi multizonali competenti per territorio, nonché, ove occorra e in base ad apposite convenzioni, di strutture pubbliche o private e di personale sanitario a rapporto convenzionale.

Gli uffici provvedono altresì agli interventi di igiene e profilassi di propria competenza e collaborano con gli organi competenti in materia di prevenzione delle malattie e degli infortuni professionali negli impianti a terra ed a bordo dei natanti e degli aeromobili italiani e, compatibilinente con le norme internazionali, negli impianti e sui mezzi delle imprese straniere che impiegano personale italiano.

Il Ministro della sanità con proprio decreto, di concerto con i Ministri del tesoro, della marina mercantile e dei trasporti, sentito il Consiglio sanitario nazionale, disciplina i rapporti finanziari conseguenti alle prestazioni sanitarie erogate dalle USL.

Il Ministero della sanità coordina l'attività dei servizi, di intesa, per quanto occorra, con i ministeri della marina mercantile, dei trasporti, degli affari esteri e della difesa, nonché con le regioni nel cui territorio i servizi stessi hanno sede. Entro la scadenza indicata nel terzo comma dell'art. 53 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, il Ministro della sanità, di intesa con i Ministri della marina mercantile e dei trasporti e sentito il comitato di rappresentanza degli assistiti previsto dal successivo art. 11, verifica la situazione dell'assistenza al personale navigante, al fine di formulare, in sede di piano sanitario nazionale, opportune proposte in ordine agli uffici, alla delimitazione delle circoscrizioni ed alla dotazione di mezzi e di personale.

Con la procedura di cui all'art. 5 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, sono emanati gli indirizzi per la disciplina dei rapporti fra gli uffici sanitari di porto e aeroporto e le unità sanitarie locali, competenti per territorio, e per la definizione di modalità di erogazione delle prestazioni atte a garantire, in considerazione della particolare condizione dei lavoratori interessati, una assistenza efficace e tempestiva.».

«Art. 12 *(Attribuzione dei beni e del personale delle soppresse gestioni sanitarie delle casse marittime)*. — I beni mobili ed immobili e le attrezzature appartenenti alle soppresse gestioni sanitarie delle casse marittime necessari per i servizi sanitari di cui al terzo e quarto comma dell'art. 6, sono trasferiti dal 1º gennaio 1981 al patrimonio dello Stato, con vincolo di destinazione agli uffici sanitari di porto ed aereoporto, mediante decreto del Ministro del tesoro, di concerto con i Ministri della sanità e delle finanze. I restanti beni e attrezzature sono trasferiti con lo stesso decreto al patrimonio del comune in cui sono collocati con vincolo di destinazione alle unità sanitarie locali.

Entro la data di cui al primo comma i commissari liquidatori delle soppresse gestioni sanitarie delle casse marittime dispongono, sulla base di contingenti determinati dal Ministero della sanità d'intesa con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative in campo nazionale, l'assegnazione del personale amministrativo e sanitario delle gestioni stesse presso gli uffici portuali ed aeroportuali del Ministero della sanità o presso le unità sanitarie locali.

Ai fini dell'inquadramento del personale assegnato al Ministero della sanità si applicano le norme dell'art. 24 del decreto-legge 30 dicembre 1969, n. 663, convertito nella legge 29 febbraio 1980, n. 33.

Con decorrenza dal 1º gennaio 1981 i vigenti rapporti convenzionali tra le soppresse gestioni sanitarie delle casse marittime e i medici fiduciari generici, medici ambulatoriali generici e specialisti nonché con gli specialisti convenzionati esterni sono trasferiti al Ministero della sanità o alle unità sanitarie locali competenti per territorio in relazione alle rispettive esigenze di erogazione delle prestazioni disciplinate dal presente decreto.».

— Si trascrive il testo aggiornato dell'art. 18, comma 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, 517:

«7. Restano salve le norme previste dai decreti del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 616, n. 618 e n. 620, con gli adattamenti derivanti dalle disposizioni del presente decreto da effettuarsi con decreto del Ministro della sanità di concerto con il Ministro del tesoro, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome. I rapporti con il personale sanitario per l'assistenza al personale navigante sono disciplinati con regolamento ministeriale in conformità, per la parte compatibile, alle disposizioni di cui all'art. 8. A decorrere dal 1º gennaio 1995 le entrate e le spese per l'assistenza sanitaria all'estero in base ai regolamenti della Comunità europea e alle convenzioni bilaterali di sicurezza sociale sono imputate, tramite le regioni, ai bilanci delle unità sanitarie locali di residenza degli assistiti. I relativi rapporti finanziari sono definiti in sede di ripartizione del fondo sanitario nazionale.».

— Il decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio, n. 270, reca: «Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo n. 502/1992 come modificato dai decreti legislativi n. 517/1993 e n. 229/1999, sottoscritto il 9 marzo 2000».

— Si trascrive il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri):

«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.».

Note all'art. 1:

— Per il testo dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 620/1980, vedi nelle note alle premesse.

— Il testo dell'art. 48 della legge n. 833/1978, reca:

«Art. 48 *(Personale a rapporto convenzionale)*. — L'uniformità del trattamento economico e normativo del personale sanitario a rapporto convenzionale è garantita sull'intero territorio nazionale da convenzioni, aventi durata triennale, del tutto conformi agli accordi collettivi nazionali stipulati tra il Governo, le regioni e l'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative in campo nazionale di ciascuna categoria. La delegazione del Governo, delle regioni e dell'ANCI per la stipula degli accordi anzidetti è costituita rispettivamente: dai Ministri della sanità, del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro; da cinque rappresentanti designati dalle regioni attraverso la commissione interregionale di cui all'art. 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281; da sei rappresentanti designati dall'ANCI.

L'accordo nazionale di cui al comma precedente è reso esecutivo con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri. I competenti organi locali adottano entro trenta giorni dalla pubblicazione del suddetto decreto i necessari e dovuti atti deliberativi.

Gli accordi collettivi nazionali di cui al primo comma devono prevedere:

1) il rapporto ottimale medico-assistibili per la medicina generale e quella pediatrica di libera scelta, al fine di determinare il numero dei medici generici e dei pediatri che hanno diritto di essere convenzionati di ogni unità sanitaria locale, fatto salvo il diritto di libera scelta del medico per ogni cittadino;

2) l'istituzione e i criteri di formazione di elenchi unici per i medici generici, per i pediatri, per gli specialisti, convenzionati esterni e per gli specialisti e generici ambulatoriali;

3) l'accesso alla convenzione, che è consentito ai medici con rapporto di impiego continuativo a tempo definito;

4) la disciplina delle incompatibilità e delle limitazioni del rapporto convenzionale rispetto ad altre attività mediche, al fine di favorire la migliore distribuzione del lavoro medico e la qualificazione delle prestazioni;

5) il numero massimo degli assistiti per ciascun medico generico e pediatra di libera scelta a ciclo di fiducia ed il massimo delle ore per i medici ambulatoriali specialisti e generici, da determinare in rapporto ad altri impegni di lavoro compatibili; la regolamentazione degli obblighi che derivano al medico in dipendenza del numero degli assistiti o delle ore; il divieto di esercizio della libera professione nei confronti dei propri convenzionati; le attività libero-professionali incompatibili con gli impegni assunti nella convenzione. Eventuali deroghe in aumento al numero massimo degli assistiti e delle ore di servizio ambulatoriale potranno essere autorizzate in relazione a particolari situazioni locali e per un tempo determinato dalle regioni, previa domanda motivata alla unità sanitaria locale;

6) l'incompatibilità con qualsiasi forma di cointeressenza diretta o indiretta e con qualsiasi rapporto di interesse con case di cura private e industrie farmaceutiche. Per quanto invece attiene al rapporto di lavoro si applicano le norme previste dal precedente punto 4);

7) la differenziazione del trattamento economico a seconda della quantità e qualità del lavoro prestato in relazione alle funzioni esercitate nei settori della prevenzione, cura e riabilitazione. Saranno fissate a tal fine tariffe socio-sanitarie costituite, per i medici generici e per i pediatri di libera scelta, da un compenso globale annuo per assistito; e, per gli specialisti e generici ambulatoriali, da distinti compensi commisurati alle ore di lavoro prestato negli ambulatori pubblici e al tipo e numero delle prestazioni effettuate presso gli ambulatori convenzionati esterni. Per i pediatri di libera scelta potranno essere previste nell'interesse dell'assistenza forme integrative di remunerazione;

8) le forme di controllo sull'attività dei medici convenzionati, nonché le ipotesi di infrazione da parte dei medici degli obblighi derivanti dalla convenzione, le conseguenti sanzioni, compresa la risoluzione del rapporto convenzionale e il procedimento per la loro irrogazione, salvaguardando il principio della contestazione degli addebiti e fissando la composizione di commissioni paritetiche di disciplina;

9) le forme di incentivazione in favore dei medici convenzionati residenti in zone particolarmente disagiate, anche allo scopo di realizzare una migliore distribuzione territoriale dei medici;

10) le modalità per assicurare l'aggiornamento obbligatorio professionale dei medici convenzionati;

11) le modalità per assicurare la continuità dell'assistenza anche in assenza o impedimento del medico tenuto alla prestazione;

12) le forme di collaborazione fra i medici, il lavoro medico di gruppo e integrato nelle strutture sanitarie e la partecipazione dei medici a programmi di prevenzione e di educazione sanitaria;

13) la collaborazione dei medici per la parte di loro competenza, alla compilazione di libretti sanitari personali di rischio.

I criteri di cui al comma precedente, in quanto applicabili, si estendono alle convenzioni con le altre categorie non mediche di operatori professionali, da stipularsi con le modalità di cui al primo e secondo comma del presente articolo.

Gli stessi criteri, per la parte compatibile, si estendono, altresì, ai sanitari che erogano le prestazioni specialistiche e di riabilitazione in ambulatori dipendenti da enti o istituti privati convenzionati con la regione.

Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alle convenzioni da stipulare da parte delle unità sanitarie locali con tutte le farmacie di cui all'art. 28.

È nullo qualsiasi atto, anche avente carattere integrativo, stipulato con organizzazioni professionali o sindacali per la disciplina dei rapporti convenzionali. Resta la facoltà degli organi di gestione delle unità sanitarie locali di stipulare convenzioni con ordini religiosi per l'espletamento di servizi nelle rispettive strutture.

È altresì nulla qualsiasi convenzione con singoli appartenenti alle categorie di cui al presente articolo. Gli atti adottati in contrasto con la presente norma comportano la responsabilità personale degli amministratori.

Le federazioni degli ordini nazionali, nonché i collegi professionali, nel corso delle trattative per la stipula degli accordi nazionali collettivi riguardanti le rispettive categorie, partecipano in modo consultivo e limitatamente agli aspetti di carattere deontologico e agli adempimenti che saranno ad essi affidati dalle convenzioni uniche.

Gli ordini e collegi professionali sono tenuti a dare esecuzione ai compiti che saranno ad essi demandati dalle convenzioni uniche. Sono altresì tenuti a valutare sotto il profilo deontologico i comportamenti degli iscritti agli albi professionali che si siano resi inadempienti agli obblighi convenzionali, indipendentemente dalle sanzioni applicabili a norma di convenzione.

In caso di grave inosservanza delle disposizioni di cui al comma precedente, la regione interessata provvede a farne denuncia al Ministro della sanità e a darne informazione contemporaneamente alla competente federazione nazionale dell'ordine. Il Ministro della sanità, sentita la suddetta federazione, provvede alla nomina di un commissario, scelto tra gli iscritti nell'albo professionale della provincia, per il compimento degli atti di cui l'ordine provinciale non ha dato corso.

Sino a quando non sarà riordinato con legge il sistema previdenziale relativo alle categorie professionistiche convenzionate, le convenzioni di cui al presente articolo prevedono la determinazione della misura dei contributi previdenziali e le modalità del loro versamento a favore dei fondi di previdenza di cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale in data 15 ottobre 1976, pubblicato nel supplemento alla *Gazzetta Ufficiale* n. 289 del 28 ottobre 1976.».

— Per il testo dell'art. 8, comma 7 del decreto legislativo n. 502/1992, così come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1997, n. 517, vedi alle note alle premesse.

04G0093

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 12 dicembre 2003.

Modifica del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 agosto 2002, concernente istituzione della struttura di missione per il supporto della delegazione italiana della Commissione intergovernativa per la realizzazione della linea ferroviaria ad alta velocità tra Torino e Lione.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo ed ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri», e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante «Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59», ed in particolare l'art. 7, comma 4, il quale dispone che per lo svolgimento di particolari compiti, per il raggiungimento di risultati determinati o per la realizzazione di specifici programmi il Presidente del Consiglio dei Ministri istituisce, con proprio decreto, apposite strutture di missione, la cui durata temporanea è specificata dall'atto costitutivo;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 dicembre 2002 recante disciplina dell'autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 agosto 2002, registrato alla Corte dei conti il 24 settembre 2002, registro n. 11, foglio n. 155, recante l'istituzione presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, di una struttura di missione con il compito di fornire il supporto organizzativo alla Delegazione italiana nella Commissione intergovernativa per la realizzazione di una nuova linea ferroviaria ad alta velocità Torino-Lione;

Visto in particolare l'art. 2, comma 4, del suddetto decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 agosto 2002 che prevede la possibilità di conferire non più di un incarico individuale ad un esperto di provata competenza, ai sensi dell'art. 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Ravvisata la necessità di aumentare, nei limiti delle disponibilità delle spese di funzionamento, il numero degli incarichi conferibili ai sensi dell'art. 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

Art. 1.

1. Il comma 4 dell'art. 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 agosto 2002 di cui alle premesse è sostituito dal seguente:

«4. Nei limiti delle disponibilità delle spese di funzionamento, possono essere conferiti non più di tre incarichi individuali ad esperti di provata competenza, ai sensi dell'art. 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165».

Art. 2.

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente decreto si provvede con i fondi stanziati sul bilancio della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Centro di responsabilità n. 1 - Segretariato generale - capitolo n. 158.

Il presente decreto è trasmesso, per gli adempimenti di competenza, all'Ufficio bilancio e ragioneria della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Roma, 12 dicembre 2003

p. *Il Presidente:* LETTA

Registrato alla Corte dei conti il 5 febbraio 2004
Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 1, foglio n. 277

04A02448

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 23 febbraio 2004.

Riconoscimento alla sig.ra Alwair Laial di titolo di studio estero quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli ingegneri e l'esercizio della professione in Italia.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

Visto altresì il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988, relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto l'art. 1, comma 2, del citato decreto legislativo n. 286/1998, che prevede l'applicabilità del decreto legislativo stesso anche ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea in quanto si tratti di norme più favorevoli;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Vista l'istanza della sig.ra Alwair Laial, nata il 21 maggio 1973 a Belfast (Gran Bretagna), cittadina inglese, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, in combinato disposto con l'art. 12 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo accademico-professionale di ingegnere chimico conseguito in Siria come attestato dall'Ordine degli ingegneri di Homs (Repubblica araba siriana) cui la richiedente risulta iscritta dal 2 gennaio 1998, ai fini dell'accesso all'albo ed esercizio in Italia della professione di ingegnere;

Preso atto che la sig.ra Alwair è in possesso del diploma di laurea in ingegneria chimica conseguito presso la Università «Al Baath» di Homs (Repubblica araba siriana) in data 1° settembre 1997;

Rilevato che la richiedente ha conseguito il titolo accademico di dottore in ingegneria chimica, presso l'Università degli studi «La Sapienza» di Roma il 22 marzo 2001;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 2 ottobre 2003;

Sentito il parere del rappresentante del Consiglio nazionale degli ingegneri espresso nella seduta sopra indicata nonché nella nota in atti datata 26 gennaio 2004;

Visto l'art. 49, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394;

Visto l'art. 6, n. 1, del decreto legislativo n. 115/1992, sopra indicato;

Decreta:

Art. 1.

Alla sig.ra Alwair Laial, nata il 21 maggio 1973 a Belfast (Gran Bretagna), cittadina inglese, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli ingegneri, sezione *A* - settore industriale, e l'esercizio della professione in Italia.

Art. 2.

Il riconoscimento di cui al precedente articolo è subordinato al superamento di una prova attitudinale sulla seguente materia: 1) impianti elettrici.

Art. 3.

Le modalità di svolgimento della prova attitudinale sono indicate nell'allegato *A*, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Roma, 23 febbraio 2004

Il direttore generale: MELE

ALLEGATO *A*

a) Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.

b) La prova attitudinale, volta ad accertare la conoscenza della materia indicata nel testo del decreto, si compone di un esame scritto ed un esame orale da svolgersi in lingua italiana. L'esame scritto consiste nella redazione di progetti integrati assistiti da relazioni tecniche concernenti la materia individuata nel precedente art. 2.

c) L'esame orale consiste nella discussione di brevi questioni tecniche vertenti sulla materia indicata nel precedente art. 2, ed altresì sulle conoscenze di deontologia professionale del candidato. A questo secondo esame il candidato potrà accedere solo se abbia superato, con successo, quello scritto.

d) La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli ingegneri, sezione *A* - settore industriale.

04A02388

DECRETO 23 febbraio 2004.

Riconoscimento alla sig.ra Shkriblyak Nataliya di titolo di studio estero quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli ingegneri e l'esercizio della professione in Italia.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del citato decreto legislativo n. 286/1998, a norma dell'art. 1, comma 6;

Visto altresì il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988, relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Vista l'istanza della sig.ra Shkriblyak Nataliya, nata il 7 maggio 1965 a Ivano Francovsk (Ucraina), cittadina ucraina, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 in combinato disposto con l'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992, il riconoscimento del titolo accademico-professionale di ingegnere edile conseguito in Ucraina con specializzazione in «Costruzioni industriali e civili» conseguito in data 22 giugno 1992, presso l'Istituto universitario di ingegneria edile di Odessa, ai fini dell'accesso all'albo ed esercizio in Italia della professione di ingegnere;

Considerato inoltre che la richiedente possiede un'ampia esperienza professionale maturata fino al 1999, come documentato in atti;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 25 novembre 2003;

Considerato il parere del rappresentante del Consiglio nazionale degli ingegneri nella seduta sopra indicata nonché nella nota in atti datata 16 dicembre 2003;

Rilevato che comunque permangono differenze tra la formazione accademico-professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di ingegnere - settore civile ambientale, e quella di cui è in possesso l'istante, per cui appare necessario applicare le misure compensative;

Visto l'art. 49, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394;

Visto l'art. 6, n. 1, del decreto legislativo n. 115/1992, sopra indicato;

Visti gli articoli 6 del decreto legislativo n. 286/1998 e 14 e 39, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999, per cui la verifica del rispetto delle quote relative ai flussi di ingresso nel territorio dello Stato di cui all'art. 3 del decreto legislativo n. 286/1998 non è richiesta per i cittadini stranieri già in possesso di un permesso di soggiorno per lavoro subordinato, lavoro autonomo o per motivi familiari;

Considerato che la richiedente possiede un permesso di soggiorno rilasciato dalla questura di Roma in data 3 aprile 2003, con validità fino al 3 aprile 2004 per motivi di lavoro subordinato;

Decreta:

Art. 1.

Alla sig.ra Shkriblyak Nataliya, nata il 7 maggio 1965 a Ivano Francovsk (Ucraina), cittadina ucraina, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli ingegneri, sezione *A* - settore civile ambientale, e l'esercizio della professione in Italia, fatta salva la perdurante validità del permesso di soggiorno e il rispetto delle quote dei flussi migratori.

Art. 2.

Il riconoscimento di cui al precedente articolo è subordinato al superamento di una prova attitudinale orale sulla seguente materia: acquedotti e fognature.

Art. 3.

Le modalità di svolgimento della prova attitudinale sono indicate nell'allegato *A*, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Roma, 23 febbraio 2004

Il direttore generale: MELE

ALLEGATO *A*

a) Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.

b) La prova attitudinale, volta ad accertare la conoscenza delle materie indicate nel testo del decreto, si compone di un esame scritto ed un esame orale da svolgersi in lingua italiana. L'esame scritto consiste nella redazione di progetti integrati assistiti da relazioni tecniche concernenti la materia individuata nel precedente art. 2.

c) L'esame orale consiste nella discussione di brevi questioni tecniche vertenti sulla materia indicata nel precedente art. 2, ed altresì sulle conoscenze di deontologia professionale del candidato. A questo secondo esame il candidato potrà accedere solo se abbia superato, con successo, quello scritto.

d) La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli ingegneri, sezione *A* - settore civile ambientale.

04A02389

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 25 febbraio 2004.

Accertamento del tasso d'interesse semestrale dei certificati di credito del Tesoro 1° agosto 2000/2007, 1° agosto 2002/2009 e 1° febbraio 2003/2010, relativamente alla semestralità con decorrenza 1° febbraio 2004 e scadenza 1° agosto 2004.

IL DIRETTORE
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO
DIREZIONE II - UFFICIO V

Visti i sottoindicati decreti ministeriali:

n. 033524/369 del 22 settembre 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 249 del 24 ottobre 2000, recante una emissione di certificati di credito del Tesoro settennali con godimento 1° agosto 2000, attualmente in circolazione per l'importo di € 10.556.500.000,00;

n. 007135/381 del 24 luglio 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 186 del 9 agosto 2002, recante una emissione di certificati di credito del Tesoro settennali con godimento 1° agosto 2002, attualmente in circolazione per l'importo di € 10.500.000.000,00;

n. 15434/384 del 20 febbraio 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 59 del 12 marzo 2003, recante una emissione di certificati di credito del Tesoro settennali con godimento 1° febbraio 2003, attualmente in circolazione per l'importo di € 12.000.000.000,00,

i quali, fra l'altro, indicano il procedimento da seguirsi per la determinazione del tasso d'interesse semestrale da corrispondersi sui predetti certificati di credito e prevedono che il tasso medesimo venga accertato con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze;

Ritenuto che occorre accertare il tasso d'interesse semestrale dei succennati certificati di credito relativamente alle semestralità con decorrenza 1° febbraio 2004 e scadenza 1° agosto 2004;

Vista la comunicazione della Banca d'Italia riguardante il tasso d'interesse delle semestralità, con decorrenza 1° febbraio 2004, relative ai suddetti certificati di credito;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 dei decreti ministeriali citati nelle premesse, il tasso d'interesse semestrale lordo da corrispondersi sui certificati di credito del Tesoro, relativamente alle semestralità di scadenza 1° agosto 2004, è accertato nella misura del:

1,15% per i CCT 1° agosto 2000/2007 (codice titolo IT0003017016), cedola n. 8;

1,15% per i CCT 1° agosto 2002/2009 (codice titolo IT0003347504), cedola n. 4;

1,15% per i CCT 1° febbraio 2003/2010 (codice titolo IT0003438212), cedola n. 3.

Gli oneri per interessi relativi alle suddette semestralità ammontano a complessivi € 380.149.750,00, così ripartiti:

€ 121.399.750,00 per i CCT settennali 1° agosto 2000/2007 (codice titolo IT0003017016);

€ 120.750.000,00 per i CCT settennali 1° agosto 2002/2009 (codice titolo IT0003347504);

€ 138.000.000,00 per i CCT settennali 1° febbraio 2003/2010 (codice titolo IT0003438212),

e faranno carico al capitolo 2216 (unità previsionale di base 3.1.7.3.) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2004.

Il presente decreto verrà trasmesso all'Ufficio centrale di bilancio presso il Ministero dell'economia e delle finanze e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 febbraio 2004

Il direttore: CANNATA

04A02501

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 18 febbraio 2004.

Classificazione della specialità medicinale «Remeron».

IL DIRETTORE GENERALE
DEI FARMACI E DEI DISPOSITIVI MEDICI

Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, con particolare riferimento all'art. 7;

Vista la legge 3 agosto 2001, n. 317, recante conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 giugno 2002, n. 217;

Visto l'art. 8, comma 10 della legge 24 dicembre 1993, n. 537;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001 recante «Individuazione dei criteri per la contrattazione dei prezzi dei farmaci»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 28 marzo 2003, n. 129, recante il regolamento di organizzazione del Ministero della salute;

Visto il decreto del 23 settembre 2003, con il quale la società N.V. Organon è stata autorizzata all'immissione in commercio della specialità medicinale «Remeron»;

Vista la legge 27 dicembre 2002, n. 289;

Vista la domanda con la quale la ditta ha chiesto la classificazione;

Visto il parere espresso in data 14 gennaio 2004 dalla Commissione unica del farmaco;

Decreta:

Art. 1.

La specialità medicinale REMERON nelle confezioni indicate è classificata come segue:

6 compresse orodispersibili da 15 mg - A.I.C. n. 029444116/M (in base 10), 0W2L0N (in base 32) - Classe «C»;

30 compresse orodispersibili da 15 mg - A.I.C. n. 029444130/M (in base 10), 0W2L12 (in base 32) - Classe «C»;

48 compresse orodispersibili da 15 mg - A.I.C. n. 029444142/M (in base 10), 0W2L1G (in base 32) - Classe «C»;

96 compresse orodispersibili da 15 mg - A.I.C. n. 029444155/M (in base 10), 0W2L1V (in base 32) - Classe «C»;

6 compresse orodispersibili da 30 mg - A.I.C. n. 029444167/M (in base 10), 0W2L27 (in base 32) - Classe «C»;

18 compresse orodispersibili da 30 mg - A.I.C. n. 029444179/M (in base 10), 0W2L2M (in base 32) - Classe «C»;

48 compresse orodispersibili da 30 mg - A.I.C. n. 029444193/M (in base 10), 0W2L31 (in base 32) - Classe «C»;

96 compresse orodispersibili da 30 mg - A.I.C. n. 029444205/M (in base 10), 0W2L3F (in base 32) - Classe «C»;

6 compresse orodispersibili da 45 mg - A.I.C. n. 029444217/M (in base 10), 0W2L3T (in base 32) - Classe «C»;

18 compresse orodispersibili da 45 mg - A.I.C. n. 029444229/M (in base 10), 0W2L45 (in base 32) - Classe «C»;

48 compresse orodispersibili da 45 mg - A.I.C. n. 029444243/M (in base 10), 0W2L4M (in base 32) - Classe «C»;

96 compresse orodispersibili da 45 mg - A.I.C. n. 029444256/M (in base 10), 0W2L50 (in base 32) - Classe «C».

Titolare A.I.C.: N.V. Organon Kloosterstraat 6, 5349 Ab, Oss Olanda.

Art. 2.

Il presente decreto ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificato alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale.

Roma, 18 febbraio 2004

Il direttore generale: MARTINI

04A02444

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DELLE ENTRATE

PROVVEDIMENTO 18 febbraio 2004.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'Ufficio del pubblico registro automobilistico di Cagliari.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA SARDEGNA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle disposizioni di legge e dalle norme statutarie e di regolamento citate in nota;

Dispone:

1. L'irregolare funzionamento dell'Ufficio del pubblico registro automobilistico di Cagliari nel giorno 10 febbraio 2004.

1.1. È accertato l'irregolare funzionamento dell'Ufficio del pubblico registro automobilistico di Cagliari nel giorno 10 febbraio 2004.

Motivazioni.

La disposizione di cui al presente atto scaturisce a seguito della partecipazione del personale ad un'assemblea sindacale indetta dalla C.G.I.L. L'ufficio di cui al punto 1.1 ha operato nel suddetto giorno dalle 7,45 alle 11; pertanto, la Procura generale della Repubblica di Cagliari ne ha disposto la chiusura con decreto del 6 febbraio 2004, dandone comunicazione a questa direzione regionale in data 12 gennaio 2004 con nota n. 459/2.I.S.

Riferimenti normativi dell'atto.

Statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11; art. 13, comma 1).

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 4; art. 7, comma 1).

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 novembre 1985, n. 592.

Art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Cagliari, 18 febbraio 2004

Il direttore regionale: SPAZIANI

04A02428

PROVVEDIMENTO 23 febbraio 2004.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'Ufficio locale di Pozzuoli.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA CAMPANIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente atto;

Dispone:

È accertato l'irregolare funzionamento dell'Ufficio locale delle entrate di Pozzuoli, in data 11 febbraio 2004.

Motivazioni.

La disposizione del presente atto scaturisce dalla circostanza che in data 11 febbraio 2004, a causa del totale blocco delle vie d'accesso alla città, determinato dalla protesta dei commercianti del mercato ittico, hanno potuto raggiungere l'ufficio solo i dipendenti locali o quelli che hanno potuto usare la metropolitana quale mezzo di locomozione. Pertanto l'ufficio ha funzionato irregolarmente.

Il Garante del contribuente della regione Campania, sentito al riguardo, ha espresso, con nota n. 158 del 19 febbraio 2004, parere favorevole all'adozione del relativo provvedimento ai sensi del decreto legislativo del 26 gennaio 2001, n. 32, art. 10, lettera *b)*.

Riferimenti normativi.

Statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11; art. 13, comma 1).

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 4; art. 7, comma 1).

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770.

Legge 25 ottobre 1985, n. 592.

Legge 18 febbraio 1999, n. 28.

Decreto legislativo del 26 gennaio 2001, n. 32, art. 10, lettera *b)*.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Napoli, 23 febbraio 2004

Il direttore regionale: ORLANDI

04A02452

PROVVEDIMENTO 27 febbraio 2004.

Accertamento del periodo di mancato ed irregolare funzionamento dell'Ufficio locale di Palermo 3.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA SICILIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle disposizioni di legge e dalle norme statutarie e di regolamento citate in nota;

Dispone:

Dal 28 gennaio 2004 al 31 gennaio 2004, la chiusura dell'Ufficio locale di Palermo 3 dell'Agenzia dell'entrate, con sede in corso Vittorio Emanuele, 85.

Dal 1º febbraio 2004, l'irregolare funzionamento dello stesso.

Con successivo provvedimento, allorché saranno regolarmente riprese le attività dell'Ufficio locale di Palermo 3, sarà accertato il periodo di irregolare funzionamento del sopra citato ufficio.

Motivazioni.

Le disposizioni di cui al presente atto scaturiscono dalla necessità di assicurare la tutela della pubblica e privata incolumità, giusta relazione della filiale di Palermo dell'Agenzia del demanio, in ordine agli interventi di manutenzione straordinaria da realizzare.

Da quanto sopra premesso, atteso, peraltro, il parere favorevole espresso dall'Ufficio del Garante del contribuente in ordine all'emanazione del presente provvedimento, consegue la necessità di regolare la fattispecie in esame.

Riferimenti normativi.

Statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11; art. 13, comma 1).

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 4; art. 7, comma 1).

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito con modificazioni dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, nonché dalla legge 18 febbraio 1999, n. 28.

Art. 10 del decreto legislativo n. 32/2001.

Palermo, 27 febbraio 2004

Il direttore regionale: MAZZARELLI

04A02447

PROVVEDIMENTO 27 febbraio 2004.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'Ufficio di Lecce 2.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA PUGLIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente atto;

Dispone:

1. Irregolare funzionamento dell'Ufficio di Lecce 2.

1.1 È accertato l'irregolare funzionamento dell'Ufficio di Lecce 2 nella giornata del 5 febbraio 2004.

Motivazioni:

Le disposizioni di cui al presente atto scaturiscono dalla circostanza dell'interruzione dei collegamenti telematici presso l'Ufficio di Lecce 2 dalle ore 8 del 5 febbraio 2004.

Tale evento non ha permesso all'ufficio di assicurare i servizi istituzionali erogabili «in rete» in tale giorno.

La criticità è stata rappresentata dal dirigente titolare dell'ufficio con nota prot. n. 6 del 5 febbraio 2004.

Con nota prot. n. 6446/03 del 6 febbraio 2004, il predetto dirigente ha assicurato la ripresa dei servizi telematici dalle ore 12.15 della giornata precedente.

Pertanto, l'Ufficio di Lecce 2 non è stato in grado di operare normalmente dalle 8 alle 12.15 del 5 febbraio 2004.

Alla luce di quanto sopra esposto, occorre regolare la fattispecie indicata nel presente atto.

Il Garante del contribuente della Puglia, sentito al riguardo, ha espresso parere favorevole all'adozione del relativo provvedimento con nota n. 256/04 del 19 febbraio 2004.

Riferimenti normativi dell'atto.

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

Decreto ministeriale 28 dicembre 2000.

Statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11; art. 13, comma 1)

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 4; art. 7, comma 1).

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770.

Legge 25 ottobre 1985, n. 592.

Legge 18 febbraio 1999, n. 28.

Decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32 (art. 10).

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Bari, 27 febbraio 2004

Il direttore regionale: DI GIUGNO

04A02382

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Rifiuto di iscrizione di armi nel Catalogo nazionale delle armi comuni da sparo

Con decreto ministeriale n. 557/B-50.2582/C/79 del 16 gennaio 2004 è stata rifiutata l'iscrizione nel Catalogo nazionale delle armi comuni da sparo del fucile a caricamento successivo e singolo (manuale) «MAUSER» mod. T-GEW cal. mm 13 (canna mm 984). L'arma, secondo quanto dichiarato dall'istante, è stata costruita dalla fabbrica «MAUSER WERKE» di Oberndorf e, pertanto, sulla stessa potrà apparire anche il corrispondente marchio.

Trattasi di arma monocolpo realizzata in Germania, durante il 2º conflitto mondiale, quale fucile anticarro e, quindi, benché tecnicamente obsoleta, deve ancora considerarsi come arma tipo guerra, ai sensi dell'art. 1 della legge n. 110/1975.

Ciò in relazione al fatto che, l'arma in questione, a causa dell'esuberante potenza del munizionamento impiegabile, non potrebbe trovare normale impiego, nel nostro Paese, né in attività di tiro a segno, né in ambito venatorio, per cui appare del tutto ingiustificabile la sua catalogazione come arma comune da sparo, tanto più che, con ordinari accorgimenti, potrebbe agevolmente essere destinata per l'attacco di veicoli protetti aventi anche elevata classe di blindatura.

04A02449

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Cambi del giorno 9 marzo 2004

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,2361
Yen giapponese	137,70
Corona danese	7,4523
Lira Sterlina	0,67210
Corona svedese	9,1653
Franco svizzero	1,5801
Corona islandese	86,62
Corona norvegese	8,6440
Lev bulgaro	1,9461
Lira cipriota	0,58589
Corona ceca	33,057
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	253,85
Litas lituano	3,4526
Lat lettone	0,6645
Lira maltese	0,4271
Zloty polacco	4,7728
Leu romeno	39952
Tallero sloveno	238,0000
Corona slovacca	40,555
Lira turca	1627564
Dollaro australiano	1,6242
Dollaro canadese	1,6398
Dollaro di Hong Kong	9,6297
Dollaro neozelandese	1,8163
Dollaro di Singapore	2,1071
Won sudcoreano	1452,36
Rand sudafricano	8,1920

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

04A02654

MINISTERO DELLA SALUTE

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Avodart»

Estratto decreto n. 945 del 26 gennaio 2004

Specialità medicinale: AVODART.

Titolare A.I.C.: GlaxoSmithkline S.p.a., via A. Fleming n. 2, Verona.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993, delibera CIPE 1º febbraio 2001:

30 capsule molli in blister PVC/PVDC da 0,5 mg;

A.I.C. n. 035895010/M (in base 10), 127FR2 (in base 32);

classe «A»;

prezzo ex factory IVA esclusa € 20,84;

prezzo al pubblico IVA inclusa € 34,40.

Alle confezioni che non vengono commercializzate viene attribuito il numero di A.I.C. come di seguito specificato:

90 capsule molli in blister PVC/PVDC da 0,5 mg;

A.I.C. n. 035895022/M (in base 10), 127FRG (in base 32);

forma farmaceutica: capsule molli;

composizione: 1 capsula molle contiene:

principio attivo: 0,5 mg di dutasteride;

eccipienti: mono e digliceridi dell'acido caprilico/caprico, butilidrossitoluene (E321), gelatina, glicerolo, titanio diossido (E171), ferro ossido giallo (E172), trigliceridi a catena media, lecitina, inchiostro rosso contenente ferro ossido rosso (E172) come colorante, polivinil acetato ftalato, glicole propilenico e polietilen glicole.

Classificazione ai fini della fornitura: da vendersi dietro presentazione di ricetta medica.

Produzione, controllo e rilascio dei lotti: RP Scherer S.A. 74, Route Principale Beinheim Francia.

Confezionamento primario e secondario: Cardinal Health Germany GmbH Steinbeistrasse 2 73614 Schorndorf Germania.

Indicazioni terapeutiche: trattamento dei sintomi da moderati a gravi dell'iperplasia prostatica benigna (IPB).

Riduzione del rischio di ritenzione urinaria acuta e dell'intervento chirurgico in pazienti con sintomi da moderati a gravi dell'iperplasia prostatica benigna.

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato al presente decreto.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato al presente decreto.

È fatto obbligo all'azienda interessata di comunicare trimestralmente ogni variazione di prezzo o nuovo prezzo della specialità praticato nei Paesi in cui viene commercializzata.

La presente autorizzazione è efficace dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ed è rinnovabile alle condizioni previste dall'art. 10 della direttiva 65/65 CEE modificata dalla direttiva 93/39 CEE. È subordinata altresì al rispetto dei metodi di fabbricazione e delle tecniche di controllo della specialità previsti nel dossier di autorizzazione depositato presso questo Ministero. Tali metodi e controlli dovranno essere modificati alla luce dei progressi scientifici e tecnici. I progetti di modifica dovranno essere sottoposti per l'approvazione da parte del Ministero.

Decorrenza di efficacia del decreto: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana

04A02445

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Tetrofosmina Amersham»

Estratto decreto A.I.C./UAC n. 955 del 26 gennaio 2004

Specialità medicinale: TETROFOSMINA AMERSHAM.

Titolare A.I.C.: Amersham Health S.r.l., via dei Giardini, 7 - 20121 Milano.

Confezioni autorizzate, numeri A.C.I. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993, delibera CIPE 1º febbraio 2001:

2 flaconi di polvere soluzione iniettabile da 0,23 mg - A.I.C. n. 035849013/M (in base 10), 1260TP (in base 32);

classe «H»;

prezzo ex factory I.V.A. esclusa 409,99 euro;

prezzo al pubblico I.V.A. inclusa 676,65 euro;

5 flaconi di polvere soluzione iniettabile da 0,23 mg - A.I.C. n. 035849025/M (in base 10), 1260U1 (in base 32);

classe «H»;

prezzo ex factory I.V.A. esclusa 1024,97 euro;

prezzo al pubblico I.V.A. inclusa 1691,61 euro.

Forma farmaceutica: polvere per soluzione iniettabile kit per preparazione radiofarmaceutica.

Composizione: ogni flaconcino contiene: 0,23 mg di tetrofosmina (principio attivo) di stagno cloruro (II) diidrato, di sodio sulfosalicilato, sodio D gluconato e sodio bicarbonato.

Kit per preparazione radiofarmaceutica - polvere liofilizzata per soluzione iniettabile in atmosfera di azoto da ricostituire con 4-8 ml di sodio pertecnetato (Tc-99m) soluzione iniettabile sterile, Ph. Eur, (non inclusa nel KH), con una concentrazione radioattiva non superiore a 1,5 GBq/ml per ottenere ^{99m}Tc-tetrofosmina iniettabile, un medicinale per uso (diagnostico radiofarmaco) utilizzato nella diagnostica per immagini.

Produzione, confezionamento e controllo:

Amersham plc, Amersham Place - Little Chalfont Bucks - Regno Unito;

Amersham Health AS, Nycoveien 1-2, N-0401 Oslo - Norvegia

Classificazione al fini della fornitura: uso riservato ad ospedali e case di cura autorizzati all'impiego di radiofarmaci. Vietata la vendita al pubblico.

Indicazioni terapeutiche: medicinale solo per uso diagnostico.

Diagnostica per immagini del miocardio: «Tetrofosmina Amersham» è un prodotto per lo studio della perfusione del miocardio indicato quale mezzo diagnostico supplementare nella diagnosi e localizzazione della ischemia e/o infarto del miocardio.

Diagnostica per immagini del tumore della mammella: «Tetrofosmina Amersham» è indicato quale mezzo diagnostico supplementare da utilizzare negli accertamenti iniziali (es. palpazione, mammografia, metodiche alternative di diagnostica per immagini e/o citologia) nella caratterizzazione di lesioni sospette maligne della mammella, allorquando tutti gli altri test sopra riportati e raccomandati siano risultati non risolutivi.

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato al presente decreto.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato al presente decreto.

È fatto obbligo all'azienda interessata di comunicare trimestralmente ogni variazione di prezzo o nuovo prezzo della specialità praticato nei Paesi in cui viene commercializzata.

La presente autorizzazione è rinnovabile alle condizioni previste dall'art. 10 della direttiva 65/65 CEE modificata dalla direttiva 93/39 CEE. È subordinata altresì al rispetto dei metodi di fabbricazione e delle tecniche di controllo della specialità previsti nel dossier di autorizzazione depositato presso questo Ministero. Tali metodi e controlli dovranno essere modificati alla luce dei progressi scientifici e tecnici. I progetti di modifica dovranno essere sottoposti per l'approvazione da parte del Ministero.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A02443

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Taxol»

Estratto decreto n. 958 del 4 febbraio 2004

Specialità medicinale: TAXOL.

Titolare A.I.C.: Bristol Myers Squibb S.r.l. via del Murillo km 2,800 - Sermoneta (Latina).

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993, delibera CIPE 1º febbraio 2001:

1 flacone da 300 mg 6 mg/ml - A.I.C. n. 028848036/M (in base 10), 0VJCX4 (in base 32);

classe: «H»;

prezzo ex factory IVA esclusa: 1.168,86 euro;

prezzo al pubblico IVA inclusa: 1.929,09 euro.

Forma farmaceutica: concentrato per soluzione per infusione.

Composizione:

principio attivo: paclitaxel 6 mg/ml;

eccipienti: olio di ricino poliossietilato cromatograficamente purificato ed etanolo.

Produzione e confezionamento: Bristol Myers Squibb Caribbean Co. Mayaguez Portorico.

Confezionamento, controllo e rilascio dei lotti: Bristol Myers Squibb S.r.l., via del Murillo km 2,800 - Sermoneta (Latina).

Indicazioni terapeutiche:

carcinoma ovarico: nella chemioterapia di prima linea del carcinoma ovarico «Taxol» è indicato per il trattamento di pazienti con carcinoma dell'ovaio in stadio avanzato o con carcinoma residuo (>1 cm) dopo laparotomia iniziale, in combinazione con cisplatino.

Nella chemioterapia di seconda linea del carcinoma ovarico «Taxol» è indicato per il trattamento del carcinoma metastatizzato dell'ovaio quando la terapia standard, contenente derivati del platino, non sia risultata efficace;

carcinoma della mammella: «Taxol» è indicato per il trattamento iniziale del carcinoma avanzato o metastatico della mammella in combinazione con trastuzumab nelle pazienti con iperespressione di HER-2 di livello 3+ all'esame immunoistochimico e per le quali non sia possibile il trattamento con una antraciclina.

In monoterapia «Taxol» è indicato per il trattamento del carcinoma metastatizzato della mammella quando la terapia standard, contenente derivati antraciclinici non sia ritenuta possibile o non sia risultata efficace;

carcinoma del polmone non a piccole cellule in stadio avanzato: «Taxol» in combinazione con cisplatino, è indicato per il trattamento del carcinoma del polmone non a piccole cellule (NSCLC) in pazienti che non possono essere sottoposti ad intervento chirurgico radicale e/o a terapia radiante.

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato al presente decreto.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato al presente decreto.

È fatto obbligo all'azienda interessata di comunicare trimestralmente ogni variazione di prezzo o nuovo prezzo della specialità praticato nei Paesi in cui viene commercializzata.

La presente autorizzazione è rinnovabile alle condizioni previste dall'art. 10 della direttiva 65/65 CEE modificata dalla direttiva 93/39 CEE. È subordinata altresì al rispetto dei metodi di fabbricazione e delle tecniche di controllo della specialità previsti nel dossier di autorizzazione depositato presso questo Ministero. Tali metodi e controlli dovranno essere modificati alla luce dei progressi scientifici e tecnici. I progetti di modifica dovranno essere sottoposti per l'approvazione da parte del Ministero.

Decorrenza di efficacia del decreto: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A02435

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Acumel»

Estratto decreto AIC/UAC n. 964 del 25 febbraio 2004

Specialità medicinale: ACUMEL.

Titolare A.I.C.: Baxter S.p.a., viale Tiziano, 25 - 00196 Roma.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993, delibera CIPE 1º febbraio 2001:

sacca da 2000 ml a tre compartimenti di emulsione per infusione endovenosa - A.I.C. n. 035901014/M (in base 10), 127MLQ (in base 32) classe «C».

Forma farmaceutica: emulsione per infusione.

Composizione: 1000 ml di emulsione contengono:

Principi attivi	Compartimento con emulsione di lipidi al 15% 200 ml	Compartimento con soluzione di aminoacidi al 12,5% 400 ml	Compartimento con soluzione di glucosio al 31,25% 400 ml
Olio di oliva raffinato + olio di soia raffinato*	30,00 g		
alanina		10,35 g	
arginina		5,75	
glicina		5,15	
istidina		2,40	
isoleucina		3,00	
leucina		3,65	
lisina		2,90	
(come lisina cloridrato)		(3,62 g)	
metionina		2,00 g	
fenilalanina		2,80 g	
prolina		3,40 g	
serina		2,50 g	
treonina		2,10 g	
triptofano		0,90 g	
tirosina		0,20 g	
valina		2,90 g	
glucosio anidro			125,00 g
(come glucosio monoidrato)			137,50 g

*miscela di olio di oliva raffinato (circa l'80%) e olio di soia raffinato (circa il 20%) corrispondente ad un rapporto acidi grassi essenziali/acidi grassi totali del 20%.

Eccipienti:

Compartimento con emulsione lipidica	Compartimento con soluzione di aminoacidi	Compartimento con soluzione di glucosio
Lecitina d'uovo raffinata, glicerolo, sodio oleato, sodio diossido (per la correzione del pH)	Acido acetico glaciale (per la correzione del pH)	Acido cloridrico (per la correzione del pH)
Acqua per preparazioni iniettabili	Acqua per preparazioni iniettabili	Acqua per preparazioni iniettabili

Produzione: Clintec Parenteral Amily B.P. 347 - 45203 Montargis Cedex, Baxter S.A. Boulevard Renè Branquart 80 - 7860 Lessines Belgio.

Classificazione ai fini della fornitura: uso riservato agli ospedali e case di cura; vietata la vendita al pubblico.

Indicazioni terapeutiche: «Acumel» è indicato per la nutrizione parenterale negli adulti e nei bambini al di sopra dei 2 anni, quando l'alimentazione orale o entrale è impossibile, issufficiente o controindicata.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A02434

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Campto»

Estratto provvedimento di modifica UPC n. 115 del 26 gennaio 2004

Specialità medicinale: CAMPTO.

Società: Aventis Pharma S.p.a.

Oggetto: provvedimento di modifica UPC, proroga smaltimento scorte.

I lotti delle confezioni della specialità medicinale «Campto» 1 flaconcino 40 mg/2 ml - A.I.C. n. 032949012/M; 1 flaconcino 100 mg/5 ml - A.I.C. 032949024/M; 5 flaconcini 100 mg/5 ml - A.I.C. 032949036/M, possono essere dispensati al pubblico per ulteriori trenta giorni a partire dal 7 febbraio 2004, data di scadenza dei sessanta giorni previsti dal provvedimento UPC/II/1484 del 26 novembre 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 285 del 9 dicembre 2003, senza ulteriore proroga.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A02432

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Sandrena»

Estratto provvedimento di modifica UPC n. 114 del 23 febbraio 2004

Specialità medicinale: SANDRENA.

Società: Orion Corporation.

Oggetto : provvedimento di modifica UPC, proroga smaltimento scorte.

Vista l'istanza motivata presentata dalla ditta e considerando che l'azienda in particolare dichiara che dal 3 gennaio 2004 data di pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del provvedimento UPC/R/17 del 26 novembre 2003, con il quale sono stati modificati l'RCP e il foglio illustrativo, l'informazione scientifica ai medici a mezzo RCP è stata effettuata in conformità con il nuovo testo approvato; i lotti delle confezioni della specialità medicinale «Sandrena» 28 bustine monodose gel 0,1% 0,5 g - A.I.C. n. 032991010/M, 91 bustine monodose gel 0,1% 0,5 g - A.I.C. n. 032991022/M, 28 bustine monodose gel 0,1% 1 g - A.I.C. n. 032991034/M, 91 bustine monodose gel 0,1% 1 g - A.I.C. n. 032991046/M, possono essere dispensati al pubblico per ulteriori quarantacinque giorni a partire dal 3 marzo 2004, senza ulteriore proroga.

04A02442

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Epinitril»

Estratto provvedimento UPC/I/2495 del 23 febbraio 2004

Specialità medicinale: EPINITRIL.

Confezioni:

«5» 15 cerotti transdermici 5 mg/24 h - A.I.C. n. 034860015/M;

«5» 30 cerotti transdermici 5 mg/24 h - A.I.C. n. 034860041/M;

«10» 15 cerotti transdermici 10 mg/24 h - A.I.C. n. 034860039/M;

«10» 30 cerotti transdermici 10 mg/24 h - A.I.C. n. 034860027/M;

«15» 15 cerotti transdermici 15 mg/24 h - A.I.C. n. 034860054/M;

«15» 30 cerotti transdermici 15 mg/24 H - A.I.C. n. 034860066/M.

Titolare A.I.C.: Rottapharm S.r.l.

Numero procedura mutuo riconoscimento: IE/H/0104/001-003/V002.

Tipo di modifica: prolungamento della durata di validità del prodotto prevista al momento dell'autorizzazione.

Modifica apportata: modifica relativa al prolungamento di validità del prodotto da due a tre anni.

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale in questione deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, e per il foglio illustrativo dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore del presente provvedimento.

I lotti già prodotti possono essere dispensati al pubblico fino ad esaurimento delle scorte.

Il presente provvedimento ha effetto dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A02431

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Dermatrans»

Estratto provvedimento UPC/I/2496 del 23 febbraio 2004

Specialità medicinale: DERMATRANS.

Confezioni:

«5» 15 cerotti transdermici 5 mg/24 h - A.I.C. n. 034861017/M;

«5» 30 cerotti transdermici 5 mg/24 h - A.I.C. n. 034861029/M;

«10» 15 cerotti transdermici 10 mg/24 h - A.I.C. n. 034861031/M;

«10» 30 cerotti transdermici 10 mg/24 h - A.I.C. n. 034861043/M;

«15» 15 cerotti transdermici 15 mg/24 h - A.I.C. n. 034861056/M;

«15» 30 cerotti transdermici 15 mg/24 h - A.I.C. n. 034861068/M.

Titolare A.I.C.: Bayer S.p.a.

Numero procedura mutuo riconoscimento: IE/H/0109/001-003/V003.

Tipo di modifica: prolungamento della durata di validità del prodotto prevista al momento dell'autorizzazione.

Modifica apportata: modifica relativa al prolungamento di validità del prodotto da due a tre anni.

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale in questione deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, e per il foglio illustrativo dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore del presente provvedimento.

I lotti già prodotti possono essere dispensati al pubblico fino ad esaurimento delle scorte.

Il presente provvedimento ha effetto dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A02430

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «MXL Contin»

Estratto di variazione A.I.C./UPC 2497 del 23 febbraio 2004

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio della sotto elencata specialità medicinale fino ad ora registrata a nome della società Napp Laboratoires LTD, con sede in Cambridge Science Park, Milton road, Cambridge, Gran Bretagna:

Specialità medicinale: MXL Contin.

Confezioni:

8 capsule rilascio prolungato 30 mg - A.I.C. n. 034096014/M;

8 capsule rilascio prolungato 60 mg - A.I.C. n. 034096026/M;

8 capsule rilascio prolungato 90 mg - A.I.C. n. 034096038/M;

8 capsule rilascio prolungato 120 mg - A.I.C. n. 034096040/M;

8 capsule rilascio prolungato 150 mg - A.I.C. n. 034096053/M;

8 capsule rilascio prolungato 200 mg - A.I.C. n. 034096065/M,

è ora trasferita alla società: Mundipharma Pharmaceuticals S.r.l., con sede in via Serbelloni Gabrio n. 4, Milano, con codice fiscale n. 03859880969.

I lotti della specialità medicinale prodotti a nome del vecchio titolare possono essere dispensati al pubblico fino ad esaurimento delle scorte.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A02433

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Natrilix»

Estratto decreto UPC/R/19 del 24 febbraio 2004

Specialità medicinale: NATRILIX.

Confezione: A.I.C. n. 024032031/M - «1,5 mg compresse a rilascio prolungato» 30 compresse a rilascio prolungato.

Titolare A.I.C.: Les Laboratoires Servier.

Numero procedura mutuo riconoscimento: FR/H/0100/001/N001.

Tipo autorizzazione: rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità per cinque anni dalla data di rinnovo europeo (25 febbraio 2001).

La società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale in questione deve apportare le necessarie modifiche agli stampati.

I lotti già prodotti e con foglietti illustrativi non conformi a quanto disposto dal presente decreto, non possono essere dispensati al pubblico a partire dal novantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dalla data di pubblicazione del presente estratto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A02437

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Etoposide Mayne».

Estratto provvedimento UPC/II/1519 del 24 febbraio 2004

Specialità medicinale: ETOPOSIDE MAYNE.

Confezioni:

A.I.C. n. 035432018/M - «Soluzione per infusione» 5 flaconi 100 mg/5 ml;

A.I.C. n. 035432020/M - «Soluzione per infusione» 5 flaconi 200 mg/100 ml;

A.I.C. n. 035432032/M - «Soluzione per infusione» 1 flacone 1 g/50 ml.

Titolare A.I.C.: Mayne Pharma (Italia) S.r.l.

Numero procedura mutuo riconoscimento: UK/H/0417/001/W013.

Tipo di modifica: sincronizzazione della data di presentazione degli psur.

Modifica apportata: sincronizzazione della data di presentazione dei rapporti periodici di farmacovigilanza annualmente fino al novembre 2005 e successivamente ogni cinque anni con la presentazione della domanda di rinnovo europeo della autorizzazione all'immissione in commercio.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A02441

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Beriate P»

Estratto provvedimento UPC/II/1520 del 24 febbraio 2004

Specialità medicinale: BERIATE P.

Confezioni:

A.I.C. n. 033657014/M - «250» 1 flac. 250 UI + 1 flac. solv. + set + filtro;

A.I.C. n. 033657026/M - «500» 1 flac. 500 UI + 1 flac. solv. + set + filtro;

A.I.C. n. 033657038/M - «1000» 1 flac. 1000 UI + 1 flac. solv. + set + filtro.

Titolare A.I.C.: Aventis Behring GmbH.

Numero procedura mutuo riconoscimento: SE/H/0135/001-003/W10, W11, W21, W22.

Tipo di modifica: aggiornamento metodica chimico/farmaceutica.

Modifica apportata: validazione della riduzione dell'HAV nel processo produttivo, eliminazione del test per la determinazione della trombina, aggiornamento del plasma master file.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A02440

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Mononine»

Estratto provvedimento UPC/II/1521 del 24 febbraio 2004

Specialità medicinale: MONONINE.

Confezioni:

028142014/M - 1 fiala 250 UI + kit con flaconcino solv. 2,5 ml;

028142026/M - 1 fiala 500 UI + kit con flaconcino solv. 5 ml;

028142038/M - 1 fiala 1000 UI + kit con flaconcino solv. 10 ml.

Titolare A.I.C.: Aventis Behring GmbH.

Numero procedura mutuo riconoscimento: UK/H/0032/001-003/W017, W22.

Tipo di modifica: aggiornamento metodica chimico/farmaceutica (non specificata).

Molifica apportata: riclassificazione della «previral inactivation bulk plasma processing area» del sito di produzione Aventis Behring in Kankakee, IL, USA; aggiornamento del plasma master file per il sito di produzione in Kankakee, IL, USA; modifica delle specifiche del prodotto finito e delle procedure di controllo qualità effettuati nei siti di Kankakee (USA) e Marburg (DE).

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A02436

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Daparox»

Estratto provvedimento UPC/II/1522 del 24 febbraio 2004

Specialità medicinale: DAPAROX.

Confezioni:

A.I.C. n. 035444013/M - 10 compresse rivestite con film in blister PVC/PE/PVDC/AL da 20 mg;

A.I.C. n. 035444025/M - 14 compresse rivestite con film in blister PVC/PE/PVDC/AL da 20 mg;

A.I.C. n. 035444037/M - 28 compresse rivestite con film in blister PVC/PE/PVDC/AL da 20 mg;

A.I.C. n. 035444049/M - 30 compresse rivestite con film in blister PVC/PE/PVDC/AL da 20 mg;

A.I.C. n. 035444052/M - 60 compresse rivestite con film in blister PVC/PE/PVDC/AL da 20 mg;

A.I.C. n. 035444064/M - 10 compresse rivestite con film in blister AL/AL da 20 mg;

A.I.C. n. 035444076/M - 14 compresse rivestite con film in blister AL/AL da 20 mg;

A.I.C. n. 035444088/M - 28 compresse rivestite con film in blister AL/AL da 20 mg;

A.I.C. n. 035444090/M - 30 compresse rivestite con film in blister AL/AL da 20 mg;

A.I.C. n. 035444102/M - 60 compresse rivestite con film in blister AL/AL da 20 mg;

A.I.C. n. 035444114/M - 20 compresse rivestite con film in blister PVC/PE/PVDC/AL da 20 mg;

A.I.C. n. 035444126/M - 50 compresse rivestite con film in blister PVC/PE/PVDC/AL da 20 mg;

A.I.C. n. 035444138/M - 56 compresse rivestite con film in blister PVC/PE/PVDC/AL da 20 mg;

A.I.C. n. 035444140/M - 100 compresse rivestite con film in blister PVC/PE/PVDC/AL da 20 mg;

A.I.C. n. 035444153/M - 20 compresse rivestite con film in blister AL/AL da 20 mg;

A.I.C. n. 035444165/M - 50 compresse rivestite con film in blister AL/AL da 20 mg;

A.I.C. n. 035444177/M - 56 compresse rivestite con film in blister AL/AL da 20 mg;

A.I.C. n. 035444189/M - 100 compresse rivestite con film in blister AL/AL da 20 mg.

Titolare A.I.C.: Synthon BV.

Numero procedura mutuo riconoscimento: DK/H/0240/001/W016.

Tipo di modifica: aggiornamento metodica chimico/farmaceutica.

Modifica apportata: modifica delle specifiche delle impurezze.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A02439

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Structolipid»

Estratto provvedimento UPC/II/1523 del 24 febbraio 2004

Specialità medicinale: STRUCTOLIPID.

Confezioni:

034354011/M - 20% emulsone per infusione endovenosa 1 sacca 500 ml;

034354023/M - 20% emulsone per infusione endovenosa 1 sacca 250 ml.

Titolare A.I.C.: Fresenius Kabi Italia S.p.a.

Numero procedura mutuo riconoscimento: SE/H/0161/001/W009.

Tipo di modifica: modifica stampati.

Modifica apportata: eliminazione di una avvertenza nella sezione 4.4 del riassunto delle caratteristiche del prodotto.

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale in questione deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, e per il foglio illustrativo dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore del presente provvedimento.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A02438

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Comunicato relativo alla emanazione del decreto ministeriale 23 dicembre 2003 di approvazione e ammissione al beneficio di cui all'art. 2, comma 1, della legge 10 aprile 1991, n. 125.

Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha emanato, in data 23 dicembre 2003, il decreto ministeriale di approvazione e ammissione al beneficio di cui all'art. 2, comma 1, della legge 10 aprile 1991, n. 125, per i progetti di azioni positive inoltrati entro il 30 novembre 2002.

Il suddetto decreto è disponibile presso la Direzione generale della tutela delle condizioni di lavoro - Segreteria tecnica del Comitato nazionale per l'attuazione dei principi di parità di trattamento ed uguaglianza di opportunità tra lavoratori e lavoratrici.

04A02451

Ricostituzione del comitato regionale I.N.P.S. per il Trentino-Alto Adige

Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in data 17 febbraio 2004 è stato ricostituito il comitato dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per la regione Trentino-Alto Adige.

04A02429

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Autorizzazione all'organismo «S.G.S. Italia S.r.l.», in Milano, ad emettere certificazione CE di rispondenza di conformità delle attrezzature a pressione comprese nella direttiva n. 97/23/CE.

Con decreto ministeriale del direttore generale per lo sviluppo produttivo e la competitività, visto il decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93, visto altresì il decreto ministeriale 7 febbraio 2001, esaminata la domanda e la relativa documentazione presentata, l'organismo «S.G.S. Italia S.r.l.», via G. Gozzi n. 1A - Milano, è autorizzato, a decorrere dalla data del 24 febbraio 2004, ad emettere certificazione CE secondo le procedure di valutazione previste per le categorie II, III e IV di cui all'art. 10 ed a svolgere i compiti di cui ai punti 3.1.2 e 3.1.3 dell'allegato I del decreto legislativo 25 febbraio 2002, n. 93.

L'autorizzazione ha una durata triennale decorrente dalla data di emissione del decreto.

04A02446

GIANFRANCO TATOZZI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(G401059/1) Roma, 2004 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

€ 0,77